

MCI.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDÌ 12 MARZO 1953

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARTINO

INDICE

	PAG.
Congedo	47007
Disegni di legge (Presentazione)	47007
Disegno e proposta di legge (Votazione degli articoli):	
Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra. (2379):	
CAVALLARI ed altri: Risarcimento dei danni di guerra. (1348)	47009
PRESIDENTE	47009
SANSONE	47024
CAVALLARI	47025
VIOLA	47028
ROBERTI	47029
ANGELINI	47030
SAGGIN	47031
MANZINI	47031
PAGANELLI	47031
DE CARO RAFFAELE	47032
CASTELLI AVOLIO, <i>Presidente della Commissione</i>	47032
CASSIANI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	47035
Proposta di legge (Discussione):	
MATTEUCCI ed altri: Assunzione da parte dello Stato della spesa per la costruzione e l'arredamento del nuovo palazzo di giustizia di Rieti. (1166)	47007
PRESIDENTE	47007
BENNANI, <i>Presidente della Commissione</i>	47008
ZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	47008
FORA	47008

La seduta comincia alle 11,30.

FABRIANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana del 5 marzo 1953.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo, per motivi di famiglia, il deputato Ferreri.

(È concesso).

Presentazione di disegni di legge.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare per la presentazione di due disegni di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi onoro presentare alla Camera i disegni di legge:

« Aumento del contributo a favore dell'Istituto per gli studi di politica internazionale »;

« Elevazione a lire 30.000.000 del contributo ordinario annuale per le spese di funzionamento dell'Istituto per il medio ed estremo Oriente (Is. M. E. O.) ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro di grazia e giustizia della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle Commissioni competenti, con riserva di stabilire se dovranno esservi esaminati in sede referente o legislativa.

Discussione della proposta di legge Matteucci ed altri: Assunzione da parte dello Stato della spesa per la costruzione e l'arredamento del nuovo palazzo di giustizia di Rieti. (1166).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Matteucci, Coccia, Bernardinetti, Pollastrini, Elettra e Fora: Assunzione da parte dello Stato della spesa per

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 MARZO 1953

la costruzione e l'arredamento del nuovo palazzo di giustizia di Rieti.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè non vi sono iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

La Commissione ha qualche cosa da aggiungere alla relazione scritta?

BENNANI, *Presidente della Commissione*.

Nulla, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazione da fare?

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. È certo imbarazzante per il ministro di grazia e giustizia dover esprimere parere contrario alla proposta di legge che ci viene sottoposta. Indubbiamente, il problema della idoneità e anche della dignità dei locali giudiziari esiste, ma in questa materia, come in tutte le altre, il problema è di priorità. Ebbi già ad esprimermi a questo proposito in sede di discussione del bilancio della giustizia. Se vi fosse la possibilità di disporre di fondi per la costruzione di edifici idonei ai servizi della giustizia, questi dovrebbero essere innanzitutto destinati alle carceri, problema che attiene alle condizioni di vita di cittadini. Quindi, a mio avviso, non si possono stornare fondi, che potrebbero essere destinati a questa finalità, a quello che è ugualmente soddisfacimento di una necessità, ma necessità successiva.

Vi è, poi, una seconda priorità: cioè, non possiamo vedere questo problema in funzione soltanto di una determinata sede di ufficio giudiziario, sia Rieti sia altra città. Ove lo Stato dovesse assumere quest'onere, dovrebbe graduare lo svolgimento del programma. Direi che basterebbe andare a visitare — senza allontanarsi molto — le preture di Roma per vedere che, prima della soluzione del problema di Rieti, si dovrebbe affrontare il problema della pretura di Roma.

Il ministro di grazia e giustizia si è dato però carico della opportunità di agevolare la costruzione di palazzi di giustizia, e posso annunciare alla Camera che al prossimo Consiglio dei ministri sarà approvato lo schema di un disegno di legge con il quale saranno consolidate le somme oggi destinate a spese di giustizia e che saranno aumentate: verranno consolidate per assicurare il finanziamento di mutui, sicché tutti i comuni, i quali intendano affrontare la costruzione di palazzi di giustizia, potranno, mediante un opportuno finanziamento al quale la Cassa depositi e prestiti è obbligata per legge, provvedere a questa necessità. Nel caso del comune di Rieti, esso gode già di un contributo annuo di 4 milioni e mezzo: di cui una parte

per le spese del palazzo di giustizia, un'altra parte che va accantonata per la necessità della manutenzione ordinaria; ed il resto potrà essere consolidato per un certo numero di anni per coprire le necessità del finanziamento. Quindi, questo problema può essere risolto in maniera diversa da quella che è l'assunzione a carico dello Stato, che è notevolmente grave per le sue ripercussioni di carattere finanziario. Infatti occorrerebbe provvedere per tutti i comuni e non limitarsi ai comuni ai quali l'iniziativa dei deputati si indirizza. Domani il problema potrà essere risolto per tutti e, di fronte a questa possibilità di imminente attuazione, chiedo alla Camera che voglia non passare agli articoli della proposta di legge.

Aggiungo, infine, che il sistema di copertura previsto dalla proposta di legge in oggetto non mi sembra conforme a quanto prescrive l'articolo 81 della Costituzione.

FORA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORA. Il problema della costruzione e dell'arredamento dei locali ad uso di uffici giudiziari a Rieti riveste carattere di eccezionale gravità e urgenza. Perciò credo che le dichiarazioni dell'onorevole ministro di grazia e giustizia giustifichino fino a un certo punto le ragioni che ha portato contro la legge.

Pertanto, prego i colleghi di voler approvare la proposta di legge che ha riportato il parere favorevole della Commissione.

BENNANI, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENNANI, *Presidente della Commissione*. La Commissione non si dissimula la gravità delle obiezioni presentate dal ministro. Ad ogni modo, poiché non è presente il relatore e la Commissione manifestò a maggioranza parere favorevole all'approvazione della proposta di legge, non ho che da rimettermi alla decisione della Camera.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del Governo di non passaggio agli articoli.

(Non è approvata).

Si dia lettura degli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

La spesa per la costruzione e l'arredamento dei locali ad uso degli uffici giudiziari

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 MARZO 1953

che hanno sede nel comune di Rieti è assunta dallo Stato, nel limite di lire 150.000.000.

(È approvato).

ART. 2.

Il Ministero dei lavori pubblici che è incaricato della esecuzione della presente legge provvederà per gli esercizi finanziari 1953-54 e 1954-55 con i fondi per la esecuzione di opere pubbliche di carattere straordinario assegnati al Provveditorato alle opere pubbliche di Roma.

(È approvato).

ART. 3.

Restano a carico del comune di Rieti tutti gli altri obblighi ed adempimenti ad esso derivanti dall'applicazione delle disposizioni della legge 24 aprile 1941, n. 392.

(È approvato).

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in altra seduta.

Votazione degli articoli del disegno di legge: Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra (2379), e della proposta di legge Cavallari ed altri: Risarcimento dei danni di guerra. (1348).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione degli articoli e la votazione finale del disegno di legge: Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra; e della proposta di legge Cavallari ed altri: Risarcimento dei danni di guerra.

Come è noto agli onorevoli colleghi, nella seduta del 10 dicembre 1952, la Camera, a norma dell'articolo 85 del regolamento, deliberò di deferire alla Commissione speciale la formulazione definitiva degli articoli, il testo dei quali è pubblicato nello stampato che è stato distribuito.

Si dia lettura degli articoli, che porrò successivamente in votazione.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

Indennizzi e contributi per danni di guerra — Limiti territoriali della legge.

Ai cittadini italiani ed agli enti e società di nazionalità italiana sono concessi, con le modalità e nei limiti previsti dalla presente

legge, indennizzi o contributi per la perdita, la distruzione o il danneggiamento di cose mobili o immobili in dipendenza di un fatto di guerra.

L'indennizzo o il contributo vengono concessi per i danni verificatisi nel territorio dello Stato e nel Territorio Libero di Trieste; nelle zone di confine non più facenti parte del territorio dello Stato, nei territori dell'Africa già sottoposti alla sovranità italiana, nel Dodecanneso e nell'Albania.

Per i danni verificatisi in territorio estero, l'indennizzo o il contributo sono concessi limitatamente ai casi e alle condizioni previsti dall'articolo 52.

Per i danni ai cavi sottomarini di telecomunicazioni, alle navi, ai galleggianti ed ai relativi carichi ammessi ai benefici della presente legge, questi sono concessi qualunque sia la località in cui i danni si sono verificati.

(È approvato).

ART. 2.

Rinvio a speciali disposizioni.

Le disposizioni della presente legge non si applicano:

a) ai beni la cui riparazione o ricostruzione è stata posta dalla legge a carico dello Stato; agli immobili dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, degli Istituti autonomi per le case popolari, dell'Ente edilizio di Reggio Calabria e di enti similari, per i quali provvede l'articolo 56 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261;

b) alle opere, impianti e materiali previsti dalla legge 14 giugno 1949, n. 410, relativa alla riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione;

c) ai bagagli, per i quali provvedono il regio decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583, ed il regio decreto 3 ottobre 1941, n. 1233, nonché al corredo, agli strumenti scientifici e agli utensili degli equipaggi delle navi mercantili per i quali provvedono i contratti collettivi di arruolamento.

(È approvato).

ART. 3.

Fatto di guerra.

È considerato fatto di guerra, ai fini della presente legge, il fatto delle forze armate nemiche, cobelligeranti, alleate o nazionali nella preparazione o nella condotta delle operazioni belliche.

Si considerano inoltre fatti di guerra i rastrellamenti, le azioni di rappresaglia, i saccheggi e, in genere, le irregolari occupa-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 MARZO 1953

zioni di immobili e gli irregolari od abusivi prelevamenti di cose mobili non regolati da disposizioni di legge, da chiunque operati.

Si considerano parimenti fatti di guerra le esplosioni di munizioni o di ordigni bellici residuati di guerra, nonché la esplosione di mine provocata da urto con navi o galleggianti

Sono altresì considerati fatti di guerra, l'abbandono dei beni, nonché le asportazioni, le distruzioni e i danneggiamenti, da chiunque operati, in seguito all'allontanamento del danneggiato dalla propria residenza o dimora, purché costretto da eventi bellici o da disposizioni delle autorità civili o militari, o in conseguenza di prigionia, internamento od evacuazione.

Sono equiparate alle forze armate le formazioni volontarie regolari o irregolari, nazionali, alleate o nemiche, partecipanti alle operazioni belliche e, per i territori dell'Africa già sottoposti alla sovranità italiana, le bande armate irregolari, previste dall'articolo 1 del regio decreto 22 febbraio 1943, n. 250.

Per i territori dell'Africa già sottoposti alla sovranità italiana, si considerano fatti di guerra anche quelli prodotti da operazioni per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza interna, previsti dall'articolo 2 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 964, modificato dal regio decreto 22 febbraio 1943, n. 250.

(È approvato).

ART. 4.

Beni ammessi alle provvidenze della legge.

I benefici della presente legge sono concessi per i danni ai seguenti beni:

a) oggetti di vestiario, biancheria, mobilio ed arredi, anche se appartenenti ad enti o a convivenze;

b) immobili o mobili adibiti all'esercizio di una attività professionale, artigiana, commerciale o industriale;

c) immobili e mobili adibiti all'esercizio di attività agricola;

d) fabbricati diversi da quelli indicati nelle lettere precedenti.

(È approvato).

ART. 5.

Beni esclusi dalle provvidenze della legge.

Nessun beneficio è concesso per i danni ai seguenti beni:

a) oggetti di metallo prezioso, gioielli in genere, mobili aventi funzioni meramente decorative o di abbellimento;

b) armi, attrezzi ed equipaggiamenti da sport e da diporto di qualsiasi genere e relativi accessori;

c) automobili, carrozze, cavalli e relativi accessori non adibiti ad uso di lavoro, navi e galleggianti da diporto;

d) somme di denaro liquido, titoli, cedole ed altri recapiti al portatore, da chiunque emessi, salva la ricostituzione di quei titoli per i quali leggi speciali prevedono l'ammortamento;

e) castelli, ville, riserve di caccia, parchi ed altri immobili destinati esclusivamente ad uso di lusso;

f) tombe, cappelle, edicole ed altri monumenti sepolcrali, ad eccezione di quelli appartenenti a confraternite aventi scopo funerario.

(È approvato).

ART. 6.

Trasferimento dell'indennizzo e del contributo.

Il contributo e l'indennizzo sono concessi al danneggiato e ai suoi aventi causa a qualsiasi titolo.

Qualora nei contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, col trasferimento della proprietà del cespite sinistrato non siano stati espressamente ceduti a favore dell'acquirente il contributo o l'indennizzo statali, è necessario il consenso del cedente per la liquidazione del contributo o dell'indennizzo a favore dell'acquirente.

Qualora, in relazione all'attuazione dei piani di ricostruzione, anche se in corso di approvazione, o comunque in seguito ad espropriazione, non sia possibile la ricostruzione del cespite sull'area di quello distrutto, è ammessa la concessione del contributo a favore dei terzi cui sia stato già ceduto o ai quali sarà ceduto il contributo e che abbiano già ricostruito o che ricostruiscano il cespite su altra area nell'ambito territoriale dello stesso comune.

Nei casi di trasferimento di proprietà o cessione, di cui ai precedenti commi, l'indennizzo o il contributo da corrispondere al cessionario è determinato nella stessa misura di quello spettante al cedente, salvo che al cessionario non ne competeva uno minore.

(È approvato).

ART. 7.

Denunce del danno.

Ai fini della presente legge sono valide le denunce già presentate.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 MARZO 1953

È tuttavia ammessa la presentazione di nuove denunce alle Intendenze di finanza entro 90 giorni successivi alla entrata in vigore della presente legge.

Non è ammessa nessuna integrazione o ampliamento di precedenti denunce.

Qualora, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'interessato non abbia dichiarato all'Intendenza di finanza di voler provvedere al ripristino del bene distrutto o danneggiato, si intenderà che abbia rinunciato al contributo e gli verrà liquidato l'indennizzo.

Per i danni verificatisi fuori del territorio nazionale sono valide le denunce presentate fino al 30 giugno 1949, in base alle leggi 28 settembre 1940, n. 1399; 14 giugno 1941, n. 964; 20 novembre 1941, n. 1432; al regio decreto 8 dicembre 1941, n. 1600; ed al decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 329, ai Ministeri del tesoro, degli affari esteri e dell'Africa italiana. Gli interessati, che non abbiano presentato alcuna denuncia, debbono produrla, a pena di decadenza, entro 90 giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge.

Per i danni dipendenti da esplosioni, verificatisi dopo l'entrata in vigore della presente legge, i danneggiati debbono presentare, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data dell'esplosione, la denuncia e la dichiarazione di cui al quarto comma del presente articolo.

(È approvato).

ART. 8.

Comproprietà per quote indivise.

Quando il bene danneggiato, di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 4 appartiene per quote indivise a più persone, la denuncia può essere presentata da una sola di esse nell'interesse proprio e degli altri comproprietari.

Ove gli altri comproprietari non intendano ripristinare il bene danneggiato o distrutto, il comproprietario, che intende procedere al ripristino, può acquistare la proprietà dei primi avvalendosi delle disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

(È approvato).

ART. 9.

Surroga nella presentazione della denuncia.

Qualora la denuncia non sia stata presentata entro il termine stabilito, i creditori, o gli aventi diritto sul bene distrutto in tutto o in parte in forza di titolo di data certa

anteriore a quella di scadenza del termine fissato per la denuncia, possono surrogarsi al danneggiato.

A tale scopo la denuncia deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla scadenza del termine fissato nel secondo comma dell'articolo 7.

(È approvato).

ART. 10.

Prova della proprietà dei beni.

La denuncia dei danni di guerra deve essere corredata dei documenti comprovanti il titolo giustificativo della domanda di concessione delle provvidenze previste dalla presente legge.

Per i beni affidati per trasporto alle ferrovie e non giunti a destinazione nel periodo dal 1° gennaio 1943 al 15 aprile 1946, è necessario provare, mediante esibizione della lettera di vettura o dello scontrino di bagaglio, l'avvenuta spedizione, e mediante attestazione da rilasciarsi dalle ferrovie, che gli oggetti spediti non furono consegnati perché il vagone ove essi viaggiavano o non giunse, o giunse manomesso, alla stazione di destinazione, o perché andò distrutto per fatto di guerra il locale dove gli oggetti stessi erano depositati.

Per gli immobili, il danneggiato che non possa produrre gli atti dimostrativi della sua proprietà, deve corredare la domanda con un atto da cui risulti il possesso utile agli effetti dell'articolo 1158 del Codice civile. A tale fine potrà essere ammessa una dichiarazione giurata resa al pretore o al notaio dall'interessato e da quattro cittadini del luogo in cui è sito o era sito l'immobile, i quali attestino la notoria appartenenza di esso, e per quale titolo, al richiedente il contributo.

Per gli immobili siti in territori già sottoposti alla sovranità italiana, la dichiarazione di cui al comma precedente deve essere resa dall'interessato e da quattro cittadini italiani che risiedevano nella località in cui erano gli immobili danneggiati o distrutti.

Nell'atto dimostrativo della proprietà e del possesso devono risultare la data degli eventuali trasferimenti di proprietà successivi all'evento bellico che ha causato il danno ed il nominativo dell'originario proprietario danneggiato.

Lo Stato resta estraneo ad ogni controversia che possa insorgere tra chi ha ottenuto i benefici della presente legge e le persone

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 MARZO 1953

che vantino diritti sull'immobile riparato o ricostruito.

(È approvato).

ART. 11.

Denuncia di provvidenze ottenute — Detrazioni.

Il denunciante deve dichiarare ogni provvidenza ricevuta per danni di guerra o comunque per il recupero, il ripristino o la sostituzione del bene, nonché l'amministrazione o l'ente che l'ha erogata e l'ammontare.

Deve altresì dichiarare gli indennizzi o compensi percepiti o da percepire da società assicuratrici, da altri enti o privati, da Stati esteri in base ad accordi o convenzioni internazionali, nonché le somme che siano state ammesse a detrazione quali perdite per danni di guerra, ai sensi del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436, e del testo unico delle disposizioni riguardanti le imposte straordinarie sul patrimonio 9 maggio 1950, n. 203, ed i beni già dichiarati perduti e dei quali abbia riacquisitato comunque il possesso.

Dall'indennizzo o dal contributo concesso dalla presente legge vanno detratte le somme che siano state percepite o si debbano percepire per una delle provvidenze di cui ai commi precedenti.

Ove il danneggiato abbia usufruito, a causa dei danni di guerra, di finanziamenti a tasso di favore, con garanzia statale o con contributi statali, la minor somma pagata rispetto all'interesse legale corrente sarà computata ai fini della detrazione di cui al presente articolo.

(È approvato).

ART. 12.

Obbligo di comunicazione da parte delle pubbliche amministrazioni delle provvidenze concesse.

Le pubbliche amministrazioni, gli enti e gli istituti sovvenzionati dallo Stato debbono comunicare alle Intendenze di finanza competenti per territorio le anticipazioni e le somministrazioni di ogni genere, in denaro o in natura, da essi concesse per i titoli indicati nell'articolo precedente.

Parimenti gli Uffici delle imposte dirette debbono comunicare alle Intendenze di finanza per ogni contribuente le somme ammesse in detrazione quali perdite per danni di guerra, ai sensi del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436, sulla avocazione dei profitti di guerra e dei profitti eccezionali di speculazione e del testo unico 9 maggio 1950, n. 203.

(È approvato).

ART. 13.

Decadenze.

Nessun indennizzo o contributo è corrisposto in caso di denunce o dichiarazioni false o scientemente inesatte, o di omissione delle dichiarazioni previste dall'articolo 11.

(È approvato).

ART. 14.

Liquidazioni già effettuate.

Le liquidazioni definitive eseguite in base agli articoli 15, 16, 17, 18 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, non sono suscettive di revisione.

(È approvato).

ART. 15.

Accertamento dei danni.

All'accertamento del danno provvede l'Intendenza di finanza nella cui circoscrizione il danno si è verificato.

Per i danni alle navi e galleggianti e relativi carichi provvede l'Intendenza di finanza competente in relazione al luogo di iscrizione della nave o galleggiante.

Per quelli ai beni affidati pel trasporto alle Ferrovie e non giunti a destinazione provvede l'Intendenza di finanza nella cui circoscrizione ha sede la stazione ferroviaria di destinazione.

Per i danni ai beni indicati nel secondo comma del presente articolo, che erano iscritti in uffici siti in territori non più sottoposti alla sovranità dello Stato italiano o per i quali non sia possibile accertare il luogo d'iscrizione, per i danni ai cavi sottomarini di telecomunicazioni e per i danni subiti dai cittadini fuori dell'attuale territorio dello Stato provvede il Ministero del tesoro.

(È approvato).

ART. 16.

Danni ai beni mobili d'uso domestico — Liquidazione e pagamento.

Per i danni ai beni indicati nella lettera a) dell'articolo 4, l'Intendente di finanza, assunte informazioni, e sentiti, se lo ritenga necessario, gli uffici tecnici delle Amministrazioni statali, determina, con suo decreto, la somma che deve servire di base per la commisurazione dell'indennizzo e provvede alla liquidazione e al pagamento.

Il decreto dell'Intendente è comunicato all'interessato a mezzo dell'autorità comunale.

Avverso il decreto dell'Intendente è ammesso entro il termine di 30 giorni dalla data

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 MARZO 1953

di comunicazione, ricorso al Ministero del tesoro, il quale provvede definitivamente, sentita la Commissione centrale di cui all'articolo 20.

(È approvato).

ART. 17.

Danni ad altri beni — Istruttorie.

Per i danni ai beni indicati nelle lettere b), c) e d) dell'articolo 4, l'Intendente di finanza, assunte informazioni e sentiti gli uffici tecnici delle Amministrazioni statali competenti secondo la natura del bene danneggiato, rimette gli atti alla Commissione tecnico-amministrativa prevista dal successivo articolo 19, che dà il suo parere in ordine all'ammissione del contributo o dell'indennizzo e sulla somma da porre a base per la loro determinazione.

In base alle risultanze degli atti ed al parere della Commissione, l'Intendente stabilisce, con suo decreto, se è dovuto il contributo o l'indennizzo e ne determina l'ammontare.

Il decreto dell'Intendente è comunicato all'interessato nel modo indicato nel penultimo comma dell'articolo precedente.

Avverso il decreto dell'Intendente di finanza è ammesso, entro il termine di 30 giorni, il ricorso al Ministro del tesoro, il quale provvede definitivamente, sentita la Commissione tecnico-amministrativa centrale di cui all'articolo 20.

(È approvato).

ART. 18.

Danni verificatisi fuori del territorio dello Stato — Liquidazione e pagamento.

Per i danni ai beni indicati nella lettera a) dell'articolo 4 verificatisi nei territori di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 1, alla liquidazione provvede il Ministro del tesoro il quale, assunte informazioni, determina, con suo decreto; la somma che deve servire di base per la commisurazione dell'indennizzo e provvede al pagamento.

Per i danni ai beni di cui alle lettere b), c) e d) dello stesso articolo 4, verificatisi nei detti territori, alla liquidazione e al pagamento provvede lo stesso Ministro del tesoro, assunte informazioni e sentita la Commissione speciale prevista dall'articolo 21.

Il decreto del Ministro è comunicato all'interessato nel modo indicato nel penultimo comma dell'articolo 16.

Avverso i provvedimenti del Ministro del tesoro emessi in base ai due primi commi del

presente articolo è ammesso, entro il termine di 30 giorni, ricorso allo stesso Ministro, il quale decide definitivamente, sentita la Commissione centrale di cui all'articolo 20.

(È approvato).

ART. 19.

Commissioni provinciali per i danni di guerra.

In ogni capoluogo di provincia è costituita, con decreto del Ministro del tesoro, una Commissione tecnico-amministrativa, composta dal presidente del tribunale o da un magistrato da lui delegato che la presiede, da un funzionario dell'Intendenza di finanza, da un funzionario della Prefettura, da un funzionario dell'Ufficio tecnico erariale, da uno dell'Ufficio del Genio civile e da tre rappresentanti dei danneggiati di guerra.

Fanno anche parte della Commissione un rappresentante dell'Ispettorato compartimentale delle ferrovie dello Stato, della Capitaneria di porto, dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura ed un rappresentante dell'Ufficio del commercio e dell'industria, i quali intervengono alle sedute e al voto allorché la Commissione deve pronunciarsi su istanze relative ai beni indicati alle lettere b) e c) dell'articolo 4 di rispettiva competenza.

Per ciascun componente della Commissione è nominato un supplente, il quale interviene alle sedute in caso di assenza o di impedimento del titolare.

Per la validità della deliberazione dei pareri della Commissione è necessaria la presenza di metà più uno dei suoi componenti.

Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'Intendenza di finanza.

Quando in una provincia le denunce per danni di guerra superano il numero di 20 mila, il Ministro del tesoro ha facoltà di istituire una seconda Commissione; se le denunce superano il numero di 50.000, può essere istituita una terza Commissione.

(È approvato).

ART. 20.

Commissione centrale per i danni di guerra.

È istituita presso il Ministero del tesoro una Commissione tecnico-amministrativa centrale con il compito di dare il parere sui ricorsi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 16 e negli altri casi previsti dalla presente legge.

Tale Commissione, presieduta da un consigliere di Cassazione, è composta da quattro

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 MARZO 1953

funzionari del Ministero del tesoro, di cui uno appartenente alla Ragioneria generale dello Stato, da due funzionari della direzione generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali e da tre rappresentanti dei danneggiati di guerra.

Fanno parte della Commissione un rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici, della marina mercantile, dei trasporti, dell'industria e commercio, i quali intervengono alle sedute ed hanno diritto al voto quando si trattano ricorsi che rientrano nelle materie di interesse delle rispettive amministrazioni.

Per ciascun componente della Commissione è nominato un supplente.

Per la validità delle adunanze è necessario l'intervento della metà più uno dei componenti la Commissione.

Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario della Direzione Generale dei danni di guerra.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro del tesoro, il quale può suddividere la Commissione stessa in sezioni.

(È approvato).

ART. 21.

Commissione speciale per i danni di guerra verificatisi fuori del territorio nazionale.

Per la liquidazione dei danni verificatisi nel Territorio Libero di Trieste, nelle zone di confine non più facenti parte del territorio dello Stato, nei territori dell'Africa già sottoposti alla sovranità italiana, nel Dodecaneso e nell'Albania e per quelli verificatisi in territorio estero è costituita un'apposita Commissione, composta da un magistrato di grado non inferiore a consigliere di appello, che la presiede, da tre funzionari provenienti dall'amministrazione dell'Africa italiana, di cui due funzionari del ruolo di Governo e l'altro del ruolo tecnico coloniale, da due funzionari del Ministero degli affari esteri, da due funzionari del Ministero del tesoro, da tre rappresentanti dei danneggiati di guerra nei territori di cui sopra.

Per ciascun componente della Commissione è nominato un supplente.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di metà più uno dei suoi componenti.

Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del tesoro.

Qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 19, comma settimo, il Ministro del tesoro provvederà ad istituire più sezioni per la trattazione degli affari di cui al presente articolo.

(È approvato).

ART. 22.

Presentazione di documenti e memorie — Obbligo della motivazione.

Gli interessati possono presentare agli uffici competenti e alle Commissioni di cui ai precedenti articoli, documenti e memorie.

L'Amministrazione non può discostarsi dal parere delle Commissioni senza indicarne le ragioni.

(È approvato).

ART. 23.

Forme della concessione

Al danneggiato è concesso un indennizzo senza obbligo di ripristino del bene danneggiato o distrutto, o un contributo per il ripristino di esso.

(È approvato).

ART. 24.

Distinzione dei beni ammessi all'indennizzo o al contributo.

Per i danni ai beni indicati nella lettera a) dell'articolo 4, nonché per le merci, le scorte, i prodotti finiti e i materiali semilavorati delle aziende industriali, commerciali e artigiane e le scorte morte circolanti dei fondi rustici, è ammesso soltanto l'indennizzo.

Per tutti gli altri danni è ammesso l'indennizzo o il contributo, a scelta dell'interessato.

(È approvato).

ART. 25.

Base di commisurazione dell'indennizzo.

L'indennizzo è concesso in misura pari all'entità del danno valutato ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943, moltiplicato per il coefficiente cinque.

Per i beni di cui al primo comma dell'articolo precedente, che siano stati danneggiati o distrutti nei comuni indicati nel secondo comma dell'articolo 42, l'indennizzo è corrisposto in misura pari all'entità del danno valutato come sopra, moltiplicato per il coefficiente otto.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 MARZO 1953

Dall'importo risultante in base al disposto dei precedenti commi, si detrae una quota per vetustà non superiore al 25 per cento.

L'indennizzo, nelle misure stabilite dal presente articolo, è concesso anche nel caso in cui la particolare natura del bene danneggiato o distrutto non ne consenta, su parere della Commissione prevista dall'articolo 19, in base a decreto dell'Intendenza di finanza, il ripristino.

(È approvato).

ART. 26.

Limiti dell'indennizzo per determinati beni.

Per i danni ai beni indicati alla lettera a) dell'articolo 4, l'indennizzo è corrisposto fino all'ammontare di un milione di lire.

(È approvato).

ART. 27.

Base di commisurazione del contributo.

La base di commisurazione del contributo è determinata come segue:

a) si stabilisce la spesa occorrente per il ripristino, la riparazione o la ricostruzione secondo i prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra;

b) la somma così determinata si riduce dell'eventuale deprezzamento per vetustà, in misura non superiore al 25 per cento. Per le navi la detrazione percentuale è uguale al numero degli anni che avevano al momento della loro perdita. Nel computo dell'età delle navi i periodi superiori a sei mesi contano come un anno intero;

c) l'importo risultante si moltiplica per il rapporto esistente fra i prezzi al momento del ripristino, della riparazione o della ricostruzione ed i prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra.

Tale rapporto viene determinato con decreto del Ministro competente secondo la natura del bene danneggiato o distrutto, di concerto col Ministro del tesoro.

Sulla spesa così determinata è concesso il contributo del 50 per cento.

(È approvato).

ART. 28.

Limiti dell'indennizzo e del contributo per tutti gli altri beni.

Per i danni ai beni previsti alle lettere b), c) e d) dell'articolo 4, qualora l'entità del danno valutato ai sensi della presente legge superi i 5 milioni, sulle ulteriori quote eccedenti le lire 5 milioni, 10 milioni, 15 milioni,

l'indennizzo è ridotto rispettivamente a metà, ad un terzo, ad un quarto. Nessun indennizzo è concesso per le ulteriori quote eccedenti le lire 20 milioni.

Sempre per i danni ai beni previsti al comma precedente, qualora l'ammontare della spesa di ripristino, riparazione o ricostruzione relativa ad ogni singolo cespite, valutata ai sensi della presente legge, superi le lire 50 milioni, sulle ulteriori quote eccedenti le lire 50 milioni, 100 milioni, 150 milioni, il contributo è ridotto rispettivamente a metà, ad un terzo, ad un quarto. Nessun contributo è concesso per le ulteriori quote eccedenti le lire 200 milioni.

(È approvato).

ART. 29.

Disposizioni a favore delle aziende del Mezzogiorno

I limiti di cui al secondo comma dell'articolo precedente sono elevati del 50 per cento per le aziende industriali del Mezzogiorno.

Sulla definitiva liquidazione degli indennizzi e dei contributi, a favore delle aziende del Mezzogiorno, è concessa la maggiorazione del 18 per cento per le aziende industriali e del 5 per cento per le aziende commerciali, artigiane ed agricole.

In luogo della maggiorazione del 5 per cento, di cui al precedente comma, è concessa la maggiorazione del 10 per cento a favore, delle aziende commerciali, artigiane ed agricole del Mezzogiorno, che siano state danneggiate o distrutte nei comuni compresi tra quelli indicati nel secondo comma dell'articolo 42.

Le maggiorazioni stabilite dai precedenti commi si applicano anche all'indennizzo concesso per la perdita o la distruzione delle merci, delle scorte, dei prodotti finiti e dei semilavorati.

Le maggiorazioni medesime si applicano anche quando con esse si superino i limiti delle quote di indennizzo o di contributo stabiliti dalla presente legge e delle stesse non si tiene conto agli effetti del calcolo della ripartizione delle quote stabilite dal precedente articolo.

(È approvato).

ART. 30.

Modi e termini del ripristino.

Il ripristino previsto dall'articolo 23 deve essere effettuato nei modi e nei termini prescritti e sotto la vigilanza tecnica dell'Amministrazione competente secondo la natura del

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 MARZO 1953

bene, che fissa pure i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.

Per ragioni di pubblico interesse, l'intendente di finanza, su proposta dell'Amministrazione competente secondo la natura del bene, può autorizzare il ripristino in opere e luoghi diversi, purché il costo della nuova opera non sia inferiore alla somma assunta come base per la determinazione del contributo.

Può essere autorizzato il raggruppamento armatoriale dei contributi per il ripristino di navi e galleggianti di tonnellaggio e velocità, ovvero di tipo diverso da quello delle singole unità ammesse al beneficio. I proprietari di navi e galleggianti possono costituirsi, a tal fine, in raggruppamenti armatoriali con decreto del Ministro della marina mercantile e con le altre norme stabilite per i consorzi di cui all'articolo 50.

Nel caso di inadempienza agli obblighi imposti, il concessionario decade dal beneficio del contributo.

I termini per il ripristino possono essere prorogati per giusta causa per un periodo non superiore a quello fissato per la esecuzione dei lavori.

Se il ripristino non è effettuato nei termini stabiliti, le somme versate a titolo di anticipazioni sul contributo debbono essere restituite.

Avverso i provvedimenti dell'intendente di finanza, emessi nei casi di cui ai commi precedenti, è ammesso, entro 30 giorni dalla comunicazione, ricorso al Ministro del tesoro, che decide definitivamente.

(*E approvato*).

ART. 31.

Modalità di pagamento

Gli indennizzi od i contributi, per i quali la presente legge non prevede un diverso sistema di pagamento, vengono corrisposti nel modo seguente:

- in unica soluzione, se l'importo non supera lire 1 milione;
- in quattro semestralità, se supera lire 1 milione, e non lire 2 milioni;
- in dieci semestralità, se supera lire 2 milioni e non lire 5 milioni;
- in venti semestralità, se supera lire 5 milioni e non lire 10 milioni;
- in quaranta semestralità, se supera lire 10 milioni e non lire 25 milioni;
- in sessanta semestralità, se supera lire 25 milioni.

(*E approvato*).

ART. 32.

Liquidazione e pagamento dell'indennizzo e del contributo.

I contributi nelle spese di ripristino sono liquidati e pagati dall'Intendenza di finanza in seguito a certificato di regolare esecuzione dei lavori rilasciato dagli organi tecnici dell'Amministrazione statale competente secondo la natura del bene.

Sono ammesse liquidazioni parziali, in corso d'opera, in base a stati di avanzamento vistati dagli organi tecnici di cui al comma precedente.

Gli indennizzi e i contributi rateali e quelli in annualità sono liquidati e pagati dall'Intendenza.

(*E approvato*).

ART. 33.

Impignorabilità ed insequestrabilità del contributo.

I contributi nelle spese di ripristino previsti dalla presente legge possono essere pignorati o sequestrati esclusivamente per credito alimentare.

(*E approvato*).

ART. 34.

Prescrizioni del contributo o dell'indennizzo concesso.

I contributi e gli indennizzi non riscossi entro tre anni dalla data di comunicazione all'interessato dell'invio alla tesoreria del titolo di pagamento sono prescritti.

Sono parimenti prescritte le semestralità di contributo o di indennizzo e le annualità di contributo non riscosse entro tre anni dalla scadenza.

(*E approvato*).

ART. 35.

Pagamenti già effettuati.

Le liquidazioni già effettuate dalle Intendenze di finanza prima della entrata in vigore della presente legge per danni ai beni indicati nella lettera a) dell'articolo 4 si intendono definitive qualora avverso le medesime non sia prodotto reclamo entro il termine di 60 giorni dalla loro comunicazione agli interessati, da eseguirsi di ufficio dalle Intendenze stesse.

Nel caso in cui non sia proposto reclamo, le Intendenze di finanza provvederanno al pagamento dell'indennizzo, moltiplicando per due l'ammontare della liquidazione.

Nel caso di reclamo, le Intendenze provvederanno a nuova liquidazione nei modi e nelle misure previsti dalla presente legge.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 MARZO 1953

Analogamente sarà provveduto dai competenti uffici per le liquidazioni effettuate per i danni verificatisi nel Territorio Libero di Trieste, nei territori già sottoposti alla sovranità italiana, in Albania ed all'estero.

(*E approvato*).

CAPO II.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI
A SINGOLE CATEGORIE DI BENI

ART. 36.

Attrezzature e dotazioni di bordo.

L'indennizzo o il contributo per navi e galleggianti sono concessi anche per i danni alle macchine utensili ed altre cose mobili depositati in magazzini a terra e costituenti normali ed indispensabili dotazioni di scorta delle navi o galleggianti.

La prova della proprietà dei beni indicati nel comma precedente può essere fornita anche con i mezzi previsti dal terzo comma dell'articolo 10.

Tuttavia, per le navi ed i galleggianti iscritti in uffici di territori non più sottoposti alla sovranità dello Stato italiano e per le loro dotazioni di scorta site in detti territori, la dichiarazione giurata può essere resa al pretore od al notaio dall'interessato e da quattro cittadini italiani.

(*E approvato*).

ART. 37.

*Beni relativi ad attività industriale,
commerciale, artigiana, professionale,
ed intellettuale.*

L'indennizzo o il contributo per gli immobili e i mobili relativi all'esercizio di una attività industriale, commerciale, artigiana, professionale ed intellettuale, si riferiscono alle seguenti categorie di beni:

a) terreni, fabbricati ed ogni altra costruzione incorporata al suolo;

b) macchinari, apparecchiature, attrezzi e loro accessori e pertinenze;

c) merci, scorte e prodotti finiti o semilavorati;

d) attrezzature e relativo normale arredamento di alberghi, pensioni e locande, stabilimenti idrotermali e balneari e rifugi alpini;

e) strumenti, oggetti e libri indispensabili per l'esercizio della professione del danneggiato;

f) manoscritti, opere d'arte e qualsiasi altra opera dell'ingegno.

Le provvidenze previste per le aziende industriali si applicano anche alle aziende per

la lavorazione dei prodotti agricoli, eccettuate quelle che limitano la lavorazione alla prima manipolazione dei prodotti dei propri fondi e che rientrano nel disposto dell'articolo seguente.

(*E approvato*).

ART. 38.

Beni relativi ad attività agricole.

Gli indennizzi ed i contributi previsti dalla presente legge per immobili e mobili relativi all'esercizio di una attività agricola si riferiscono:

a) alle opere di sistemazione idraulica e idraulico-agraria e di provvista e utilizzazione delle acque a scopo agricolo e potabile; alle strade poderali e interpoderali ovvero alle teleferiche che le sostituiscono; ai fabbricati rurali; alle opere per la trasformazione da termica ad elettrica dell'energia motrice degli impianti idrovori; alle opere fondiari dei pascoli montani; alle cabine di trasformazione ed alle linee fisse e mobili di distribuzione di energia elettrica ad uso agricolo; nonché ai macchinari elettrici di utilizzazione di energia ed agli impianti adibiti alla conservazione e lavorazione di prodotti della azienda;

b) alle colture arboree e piantagioni in genere;

c) alle macchine, veicoli ed altri attrezzi agricoli;

d) al bestiame bovino da latte, da lavoro e da riproduzione, al bestiame ovino, suino e caprino; al bestiame equino, limitatamente a non più di quattro capi;

e) alle scorte morte del fondo.

L'indennizzo è altresì corrisposto, ai sensi del presente articolo, per il bestiame da latte, o destinato a necessità di famiglia.

Per le opere indicate alle lettere a) e b) del presente articolo, ove il danneggiato provveda al loro ripristino, il contributo è concesso in ragione del 45 per cento della spesa; ove esse ricadano nelle zone elencate nei decreti interministeriali emanati a norma del decreto legislativo 22 giugno 1946, n. 33, il contributo stesso può essere elevato fino al 60 per cento.

(*E approvato*).

ART. 39.

Case di abitazione.

Ove i danneggiati provvedano alla riparazione di fabbricati destinati ad uso di abitazione sono concessi:

1°) nel caso di lavori di importo non superiore a lire 500 mila riferito alle singole

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 MARZO 1953

unità immobiliari di abitazione costituenti il fabbricato, un contributo diretto in capitale, commisurato all'ammontare della spesa, in ragione:

a) del 75 per cento a favore dei proprietari il cui patrimonio definitivamente accertato per l'anno 1945 ai fini della imposta ordinaria non superi le lire 300 mila purché il loro reddito definitivamente accertato agli effetti dell'imposta complementare per lo stesso anno, non superi le lire 60 mila. Tale limite è elevato a lire 100 mila, qualora la complementare gravi su redditi professionali di categoria C-1:

b) del 50 per cento a favore dei proprietari il cui patrimonio definitivamente accertato per l'anno 1945, ai fini della imposta ordinaria, non superi le lire 500 mila, purché il loro reddito definitivamente accertato, agli effetti della imposta complementare per lo stesso anno, non superi le lire 100 mila;

c) del 25 per cento in tutti gli altri casi.

2°) Nel caso di lavori per i quali sia prevista una spesa superiore a lire 500 mila, o anche inferiore, se il proprietario non chieda il contributo diretto in capitale previsto dal precedente comma, un contributo rateale in 60 semestralità in ragione del 50 per cento della spesa.

Nel caso che il danneggiato faccia ricorso ad un mutuo per il finanziamento delle opere, tale contributo rappresenta il concorso dello Stato nell'ammortamento del mutuo stesso.

Per i lavori che superino l'importo di lire 500 mila e non quello di lire 650 mila, il contributo è concesso nella misura fissa di lire 250 mila.

(È approvato).

ART. 40.

Valutazione di condizioni soggettive.

Nei casi previsti dal n. 1 dell'articolo precedente:

a) nel computo del reddito non si tiene conto della quota relativa ai redditi di lavoro subordinato assoggettati all'imposta complementare;

b) per le persone giuridiche, si fa riferimento all'imposta patrimoniale;

c) alle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, agli enti pubblici civili ed ecclesiastici è concesso il contributo in ragione del 50 per cento della spesa, qualora non spetti il contributo in ragione del 75 per cento, in dipendenza del limite dell'imposta patrimoniale a norma del n. 1, lettera a) dell'articolo 39;

d) nel caso che il fabbricato appartenga a più proprietari, il contributo è determinato tenendo conto delle condizioni patrimoniali e di reddito del comproprietario al quale spetti il contributo di misura minore.

(È approvato).

ART. 41.

Rimborso delle spese di riparazioni eseguite dallo Stato dell'unica casa dei danneggiati meno abbienti.

Per i danneggiati che si trovino nelle condizioni patrimoniali e di reddito, di cui alla lettera a) del n. 1 dell'articolo 39, il rimborso della spesa di riparazione ancora dovuto o che sarà dovuto ai termini dell'articolo 40 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, sempre quando si tratti dell'unica casa del danneggiato, destinata ad abitazione propria e della propria famiglia, è limitato ad un terzo dell'importo risultante dagli atti di contabilità finale.

(È approvato).

ART. 42.

Contributo per la ricostruzione di abitazioni.

Ove i danneggiati provvedano alla ricostruzione dei fabbricati distrutti destinati ad uso di abitazione, è concessa ai proprietari singoli o consorziati un contributo costante per 30 anni in ragione del 4 per cento della base di commisurazione del contributo determinata a norma delle lettere a), b) e c) dell'articolo 27.

Tale contributo è elevato al 5 per cento pei fabbricati da ricostruire nei comuni nei quali si sia verificata una distruzione superiore al 75 per cento dei vani destinati ad abitazione preesistenti agli eventi bellici.

(È approvato).

ART. 43.

Casi di contributo maggiorato per la ricostruzione di abitazioni.

Ai proprietari che ricostruiscano fabbricati ad uso di abitazione, siti in comuni la cui popolazione risultante dal censimento del 1936 è inferiore a 10 mila abitanti od in quelli nei quali sia stata riconosciuta una percentuale di distruzione superiore al 75 per cento dei vani destinati ad abitazione, è concesso un contributo diretto in capitale in ragione dell'80 per cento della base di commisurazione del contributo determinata a norma delle lettere a), b) e c) dell'articolo 27 sino ad un milione e duecentomila lire per ogni unità immobiliare preesistente agli eventi bellici, anche se l'importo dei lavori sia superiore a tale somma.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 MARZO 1953

Il beneficio di cui al precedente comma non è concesso ai proprietari che non si trovino nelle condizioni patrimoniali e di reddito previste dalla lettera a) del n. 1 dell'articolo 39, ed è limitato ai fabbricati che prima dell'evento bellico avevano una accertata consistenza non superiore a sei unità di abitazione.

I contributi diretti in capitale, di cui al presente articolo ed agli articoli 45 e 46, sono corrisposti in unica soluzione.

(È approvato).

ART. 44.

Parte dei fabbricati non destinata ad abitazione.

Ai fini dei due articoli precedenti verrà considerata ammissibile al contributo anche la parte del fabbricato non adibita ad uso di abitazione nella misura massima del 40 per cento del volume complessivo del fabbricato.

(È approvato).

ART. 45.

Ricostruzione di una sola unità immobiliare di abitazione.

Per la ricostruzione di una sola unità immobiliare destinata ad abitazione del proprietario e della propria famiglia, ancorché sita in comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti, e sempre quando il proprietario danneggiato si trovi nelle condizioni patrimoniali e di reddito di cui alla lettera a) del n. 1 dell'articolo 39 e non sia proprietario di altro immobile, può il danneggiato stesso ridurre la ricostruzione della detta casa in un limite di volume corrispondente alla spesa di un milione e 200 mila lire. Tale somma sarà corrisposta al danneggiato, in deroga al disposto del primo comma dell'articolo 43.

Nel caso previsto dal presente articolo, sull'accordo dei proprietari danneggiati che si avvantaggino del medesimo beneficio e su parere favorevole della Commissione comunale edilizia, è consentito il raggruppamento di due o più unità immobiliari in unico fabbricato.

(È approvato).

ART. 46.

Ricostruzione dei fabbricati nelle zone sismiche.

Per i fabbricati da ricostruire in comuni nei quali è obbligatoria l'osservanza delle norme tecniche ed igieniche di edilizia per le zone sismiche di prima e di seconda categoria,

i contributi determinati in applicazione degli articoli 42, 43, 44 e 45 sono aumentati rispettivamente del 25 e del 20 per cento sempre che il fabbricato preesistente non fosse già stato costruito secondo le predette norme.

(È approvato).

ART. 47.

Condominio per quote divise.

Nel caso di condominio per quote divise, ciascun proprietario può presentare la domanda di contributo per la riparazione o ricostruzione in sito della parte o del piano di sua pertinenza.

Tuttavia, nella ipotesi di cui al precedente comma, anche uno solo dei condomini, purché il condominio non abbia fatta analoga richiesta, può, nell'interesse e nel nome del condominio stesso, presentare la domanda di contributo, eseguire i lavori e riscuotere il contributo.

Nel caso di ricostruzione, qualora questa, in base all'articolo 3 della legge 25 giugno 1949, n. 409, non possa essere effettuata in sito, ciascun proprietario o i suoi aventi causa possono presentare la domanda di contributo per la ricostruzione in altra area nell'ambito territoriale dello stesso comune della parte di fabbricato o del piano di propria pertinenza, comprensivo della quota parte delle cose comuni costituenti proprietà coattiva.

Nei casi di cui ai precedenti commi, lo Stato resta estraneo ai rapporti tra i condomini.

(È approvato).

ART. 48.

Danni a fabbricati non espressamente considerati.

Per la riparazione e la ricostruzione di fabbricati, non considerati espressamente in altre disposizioni della presente legge, il contributo è concesso nella misura del 40 per cento della base di commisurazione del contributo determinata a norma delle lettere a), b) e c) dell'articolo 27.

(È approvato).

ART. 49.

Fabbricati già adibiti ad albergo e ricostruiti per abitazioni.

Le norme degli articoli 39, 42 e 46 si applicano anche ai fabbricati, già adibiti ad uso di albergo, danneggiati o distrutti per fatto di guerra e ricostruiti ad uso di

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 MARZO 1953

civile abitazione, a seguito di provvedimenti di svincolo alberghiero.

(È approvato).

ART. 50.

ConSORZI EDILI.

I proprietari di fabbricati distrutti in una stessa provincia possono costituirsi in consorzio per la ricostruzione dei fabbricati stessi.

I consorzi sono riconosciuti con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dei lavori pubblici ed hanno personalità giuridica.

I consorzi sono retti da uno statuto deliberato dall'assemblea ed approvato con il decreto di riconoscimento.

Nel caso di costituzione di consorzi, le percentuali di contributo previste dall'articolo 42 sono aumentate di lire 0,25.

Le stesse agevolazioni sono concesse alle società cooperative costituite tra i proprietari di fabbricati distrutti in una stessa zona urbana. La maggiorazione prevista dal quarto comma del presente articolo è concessa per le ricostruzioni che i sinistrati affidano alla prima Giunta del Comitato amministrativo di soccorso ai senzatetto (C. A. S. A. S.).

(È approvato).

ART. 51.

Disposizioni particolari relative ai danni subiti da cittadini italiani nel Territorio Libero di Trieste e nei territori già sottoposti alla sovranità italiana e in Albania.

Per i danni ai beni previsti nell'articolo 4 verificatisi nel Territorio Libero di Trieste e nei territori già sottoposti alla sovranità italiana e in Albania, l'indennizzo è corrisposto in misura pari all'entità del danno, valutato ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943 moltiplicato per il coefficiente quindici.

L'ammissione al contributo, secondo le disposizioni della presente legge, è condizionata al ripristino in territorio nazionale del bene perduto o distrutto.

A domanda degli interessati, può essere, tuttavia, autorizzato il reimpiego del contributo in beni diversi da quelli perduti o distrutti ed in attività diverse da quelle cui i beni stessi erano destinati.

Per i beni ubicati nel Territorio Libero di Trieste, in Libia, in Eritrea e nel territorio della Somalia sotto amministrazione fiduciaria italiana, il ripristino può essere consentito anche nel luogo dove il bene è stato distrutto.

Ove i danneggiati provvedano, ai sensi del secondo comma del presente articolo, alla ricostruzione dei fabbricati distrutti destinati ad uso di abitazione, si applicano le disposizioni del 2° comma dell'articolo 42 e dell'articolo 43 della presente legge.

Gli indennizzi ed i contributi per i danni di cui ai primi quattro commi del presente articolo vengono corrisposti in unica soluzione, se l'importo non supera lire 2.000.000; in 6 semestralità, se supera lire 2.000.000 e non lire 5.000.000; in 10 semestralità, se supera lire 5.000.000 e non lire 10.000.000; in 15 semestralità, se supera lire 10.000.000 e non lire 25.000.000; in 20 semestralità, se supera lire 25.000.000.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai danneggiati dei territori già sottoposti alla sovranità italiana, siano esse persone fisiche o giuridiche che, successivamente alla data del verificarsi del danno, abbiano perduto o perdano la cittadinanza o la nazionalità italiana senza concorso di volontà propria.

(È approvato).

ART. 52.

Danni subiti da cittadini ed enti italiani all'estero.

Salva l'applicazione di speciali accordi o convenzioni internazionali che consentano un trattamento più favorevole e salvo quanto è disposto nell'articolo 11, le disposizioni della presente legge sono estese anche ai cittadini ed enti italiani che, durante il periodo dal 1° settembre 1939 fino alla conclusione della pace, abbiano subito danni di guerra all'estero, purché il danneggiato, alla data di entrata in vigore della legge stessa, risulti domiciliato e residente in Italia o l'ente abbia in Italia la sua sede.

Per la misura dell'indennizzo valgono le norme di cui all'articolo 25.

Nel caso di concessione di contributo, essa è condizionata al ripristino in territorio nazionale del bene perduto o distrutto. A domanda dell'interessato, può tuttavia essere autorizzato il reimpiego del contributo in beni diversi da quelli perduti o distrutti ed in attività diverse da quelle cui i beni stessi erano destinati.

Per la ricostruzione dei fabbricati distrutti destinati ad uso di abitazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 27.

(È approvato).

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 MARZO 1953

CAPO III.

DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

ART. 53.

Pertinenze delle aziende.

Ai fini della liquidazione del contributo concernente le aziende ricostruite o da ricostruire, i macchinari, gli impianti e quanto altro costituisce l'attrezzatura necessaria al funzionamento dell'azienda, deve ritenersi pertinenza, purché l'immobile in cui le dette attrezzature sono installate e le attrezzature stesse appartengano al medesimo proprietario.

(È approvato).

ART. 54.

Privilegi e diritti reali sui beni ripristinati.

Sui beni riparati o ricostruiti permangono o rivivono i privilegi, le ipoteche e gli altri diritti reali quali esistevano sui beni stessi prima del danno, anche se la ricostruzione avvenga in luogo diverso.

La ricostruzione in luogo diverso può non essere ammessa quando sul nuovo terreno esistono ipoteche o altri diritti reali che pregiudichino quelli costituiti sull'immobile distrutto.

(È approvato).

ART. 55.

Contributi per beni già ripristinati.

A coloro che, senza autorizzazione, quando la stessa era richiesta da particolare disposizione, hanno, prima dell'entrata in vigore della presente legge, ripristinato il bene danneggiato o distrutto, anche se si tratta di terzi cessionari del contributo ai sensi dell'articolo 6 della presente legge, è concesso un contributo pari al 50 per cento di quello stabilito nei capi precedenti, purché gli interessati ne facciano richiesta entro 180 giorni dalla entrata in vigore della medesima e purché essi abbiano presentata la denuncia del danno prima dell'inizio delle opere di ripristino. Nella determinazione del contributo si terrà conto della spesa del ripristino secondo i prezzi del momento in cui esso è stato effettuato, ai sensi dell'articolo 27 della presente legge.

Qualora l'interessato abbia percepito alcune delle provvidenze previste dall'articolo 11, il relativo importo viene detratto dalla somma spettante a norma del comma precedente.

Il Ministero del tesoro provvede d'ufficio alla liquidazione dei contributi previsti dalla presente legge a favore di persone fisiche o

giuridiche i cui beni danneggiati o distrutti per fatto di guerra siano stati ripristinati direttamente dallo Stato, ovvero mediante finanziamenti concessi dallo Stato stesso o per suo conto.

Provvede altresì alla liquidazione d'ufficio nei casi in cui il ripristino sia avvenuto direttamente da parte di Enti controllati dallo Stato o con finanziamenti dei medesimi, riservando allo Stato il credito relativo.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, saranno stabilite entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le norme per il recupero a favore dello Stato della differenza fra gli esborsi di cui al comma precedente ed il contributo liquidato, ove non vi provvedano già le disposizioni vigenti.

(È approvato).

ART. 56.

Stanziamenti in bilancio.

Sulla base delle disposizioni della presente legge, il Ministro del tesoro stanzierà, in appositi capitoli del bilancio del suo Ministero per ogni esercizio finanziario, a cominciare da quello 1953-1954 e fino ad esaurimento degli impegni derivanti dalla presente legge, una somma non inferiore a lire 30 miliardi per il pagamento degli indennizzi e la corrispondenza delle rate dei contributi.

Gli stanziamenti non utilizzati in un esercizio andranno in aumento di quelli dell'esercizio successivo.

(È approvato).

ART. 57.

Accreditamento di fondi agli Intendenti di finanza.

Per provvedere al pagamento dei contributi e degli indennizzi da parte degli Intendenti di finanza vengono emessi a loro favore, in deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, ordini di accreditamento di importo non superiore ai 400 milioni di lire ciascuno.

Parimenti su ordini di accreditamento da emettersi nei limiti di 40 milioni, gli Intendenti di finanza provvedono al pagamento delle spese occorrenti per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e delle commissioni provinciali di cui alla presente legge, nonché delle retribuzioni e di ogni altro compenso spettante al personale non di ruolo degli uffici stessi.

(È approvato).

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 MARZO 1953

ART. 58.

Scarico parziale e finale della contabilità.

Ferme restando, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel titolo XIII del regolamento 23 maggio 1924, n. 827, quando la regolarità dei rendiconti non può essere documentata in ogni loro parte secondo le richieste della Corte dei conti, possono essere emesse, limitatamente alle partite giustificate, deliberazioni di scarico parziale; per le altre non giustificate gli atti sono rimessi al procuratore generale presso la Corte dei conti per i provvedimenti di competenza.

Sull'ultimo rendiconto delle singole gestioni, che deve riassumere anche le risultanze dei precedenti, la Corte pronunzia il discarico oppure liquida il debito del funzionario delegato e ciò senza pregiudizio del procedimento di responsabilità nei casi previsti e nelle forme stabilite dalle norme vigenti.

Delle decisioni della Corte è data notizia alla Ragioneria centrale presso il Ministero del tesoro.

(*E approvato*).

ART. 59.

Mutui.

Il proprietario, che per la esecuzione delle opere intende contrarre un mutuo, deve inoltrare la relativa domanda all'Intendenza di finanza, che la trasmette all'istituto di credito prescelto dall'interessato.

(*E approvato*).

ART. 60.

Enti autorizzati alla concessione del mutuo.

A compiere le operazioni di mutuo sono autorizzati, anche in deroga ai loro statuti ed altre disposizioni, gli enti e istituti di credito e loro sezioni di credito edilizio, fondiario, marittimo, agrario, industriale e simili, nonché la Seconda Giunta del Comitato amministrativo soccorso ai senzatetto (C. A. S. A. S.)

Nel caso di lavori di riparazione ai beni per i quali siano vigenti contratti con gli enti e istituti di credito sopra indicati, i mutui occorrenti per i nuovi lavori sono concessi con le norme ed i benefici della presente legge dagli enti e istituti stessi. Qualora entro 60 giorni dalla data di trasmissione della domanda il nuovo mutuo non sia stato concesso, il proprietario ha diritto di chiederlo ad altro istituto.

I mutui occorrenti per i lavori di riparazione in edifici costruiti da cooperative edi-

lizie a contributo statale sono concessi dagli stessi enti e istituti che hanno accordato il finanziamento per le costruzioni, compresa la Cassa depositi e prestiti.

(*E approvato*).

ART. 61.

Erogazione ed ammortamento del mutuo.

I mutui vengono erogati, a richiesta del proprietario interessato, col sistema delle somministrazioni rateali, durante il corso dei lavori in base a stati di avanzamento ovvero in unica soluzione dopo l'ultimazione delle opere in base a certificati di regolare esecuzione, rilasciati dall'Amministrazione competente per la vigilanza.

I mutui sono ammortizzabili mediante il pagamento di semestralità costanti in un periodo di tempo non eccedente i 30 anni.

Le semestralità sono comprensive degli interessi, di una quota di rimborso del capitale, del diritto di commissione a favore dell'ente o istituto mutuante nella misura non eccedente lo 0,70 per cento, dei diritti erariali, e nel caso di mutui somministrati in contanti, di una speciale provvigione a carico del mutuatario, da concordarsi tra questo e l'ente o l'istituto per il futuro collocamento delle cartelle.

(*E approvato*).

ART. 62.

Saggio di interesse dei mutui.

I mutui sono stipulati al saggio che sarà determinato con decreti del Ministro del tesoro.

In corrispondenza dei mutui stipulati, gli enti, gli istituti e la Seconda Giunta del C. A. S. A. S. possono emettere serie speciali di cartelle di pari saggio.

(*E approvato*).

ART. 63.

Ipoteca a favore dell'ente o istituto mutuante.

L'ipoteca a favore degli enti finanziatori di cui al primo comma dell'articolo 60 è opponibile a qualunque avente diritto, quando venga iscritta a carico di coloro che hanno provato la loro proprietà anche in base ai documenti indicati nell'articolo 10 e non può essere pregiudicata da precedenti vincoli di indisponibilità ancorché derivanti da procedure giudiziarie.

Se il bene appartiene indivisamente a più persone ed il mutuo è stato contratto nell'in-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 MARZO 1953

teresse di tutte, l'ipoteca è iscritta contro tutti i comproprietari, anche se alcuni di essi non siano intervenuti nel contratto.

Se le parti o i piani o le porzioni di piani dell'immobile appartengano a proprietari diversi l'ipoteca è iscritta per l'intero ammontare della somma data a mutuo contro il condomino che ha contratto il mutuo stesso, e può altresì essere iscritta contro gli altri condomini, sebbene non intervenuti nel contratto, limitatamente alla somma della quale ciascun condomino deve rispondere per concorso nella spesa di riparazione delle parti comuni dell'immobile. La quota del mutuo per la spesa relativa alle cose comuni dell'immobile è determinata, ai fini dell'iscrizione ipotecaria, sulla parte, sul piano o sulla porzione di piano spettante a ciascun condomino, dall'Ufficio tecnico erariale, in base alle norme del Codice civile sul condominio degli edifici, senza pregiudizio dei diritti dei condomini stessi.

L'ipoteca ha prevalenza di grado di fronte ad ogni altra esistente, nonché di fronte ai crediti privilegiati.

(È approvato).

ART. 64.

Privilegi per mutui concernenti beni mobili.

Per i mutui concernenti beni mobili il credito dell'ente o istituto è assistito da privilegio prevalente su ogni altro.

(È approvato).

ART. 65.

Finanziamenti provvisori a sconto del contributo.

È consentita la cessione dei contributi per le riparazioni, le ricostruzioni o i ripristini previsti dalla presente legge a favore delle società ed imprese incaricate dell'esecuzione dei lavori.

È altresì consentito lo sconto presso gli enti finanziatori indicati nell'articolo 60 dei contributi di cui al comma precedente.

Gli enti predetti sono autorizzati a concedere finanziamenti provvisori contro l'impegno di cessione dei contributi.

(È approvato).

ART. 66.

Esenzione dei contributi dalla ricchezza mobile e dalla imposta generale sull'entrata.

I contributi concessi in applicazione della presente legge non sono soggetti all'imposta

di ricchezza mobile nè all'imposta generale sull'entrata.

(È approvato).

ART. 67.

Agevolazioni in materia di tasse e imposte indirette sugli affari — Riduzione degli onorari notarili.

La denuncia dei danni, i documenti giustificativi, gli atti della procedura di liquidazione, gli atti e i contratti per l'attuazione della presente legge, nonché i mutui e gli atti di cessione degli indennizzi e dei contributi a favore di chiunque stipulati, sono esenti dalle tasse di bollo, ad eccezione di quelle sulle cambiali, e di concessione governativa e dai diritti catastali.

Tetti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari ed assimilati, nonché i diritti o i compensi spettanti agli uffici del registro, del catasto e delle imposte dirette.

Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

(È approvato).

ART. 68.

Estensione della legge sul credito fondiario.

Salvo quanto è disposto dall'articolo precedente nei riguardi del trattamento tributario, e fermi rimanendo i maggiori benefici dei quali gli enti finanziatori indicati nell'articolo 60, possano usufruire, alle operazioni di mutuo per le ricostruzioni e le riparazioni previste dalla presente legge sono applicabili le disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore sul credito fondiario.

(È approvato).

ART. 69.

Esenzione dall'imposta fabbricati e dalle relative sovrimposte.

Il reddito dei fabbricati ricostruiti in sito o su area diversa in sostituzione di quelli distrutti, secondo le disposizioni della presente legge, è esente dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunali e provinciali per il periodo di venticinque anni decorrenti dalla data della dichiarazione di abitabilità.

Sono inoltre esenti dall'imposta di consumo i materiali impiegati nelle riparazioni o ricostruzioni.

I benefici e le agevolazioni della presente legge, riguardanti le imposte dirette, sono applicabili anche agli immobili distrutti o

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 MARZO 1953

danneggiati che sono stati ricostruiti o riparati prima della sua entrata in vigore, qualora il ripristino non sia stato effettuato a totale carico dello Stato.

(È approvato).

ART. 70.

Agevolazioni per gli immobili destinati all'esercizio di una attività industriale o commerciale.

Le agevolazioni tributarie previste dall'articolo precedente si applicano anche alla ricostruzione o riparazione dei beni destinati all'esercizio di una attività industriale o commerciale, quando rientrano nelle categoria degli opifici o degli edifici ai medesimi assimilati, ai sensi dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231. L'esenzione dall'imposta sui fabbricati e relative sovrimposte è limitata ad un decennio.

Qualora il reddito delle costruzioni predette sia assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile perché appartenenti all'escente attività industriale o commerciale, l'esenzione decennale si applica alla quota parte del reddito afferente agli immobili suscettibili dell'imposta sui fabbricati.

(È approvato).

ART. 71.

Ulteriori benefici tributari per le case di abitazione non di lusso

Alle case di abitazione, anche se comprendono uffici e negozi, distrutte e ricostruite con o senza il contributo dello Stato, purché non abbiano carattere di lusso, a norma del decreto interministeriale 7 gennaio 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13, del 17 gennaio, sono concessi gli ulteriori seguenti benefici:

a) imposta fissa di registro e riduzione ad un quarto dell'imposta ipotecaria per gli acquisti di aree edificabili e per i contratti di appalto, quando abbiano per oggetto la ricostruzione degli edifici suddetti. Sulla parte del suolo attiguo al fabbricato ricostruito, la quale ecceda il doppio dell'area coperta, è dovuta, a ricostruzione ultimata, l'imposta ordinaria di registro ed ipotecaria.

b) riduzione a metà dell'imposta di registro e al quarto dell'imposta ipotecaria, per i trasferimenti che abbiano luogo entro sei anni dalla dichiarazione di abitabilità.

(È approvato).

ART. 72.

Decadenza dai benefici tributari.

L'interessato decade dai benefici tributari previsti nella presente legge qualora le

opere non siano compiute con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 30.

(È approvato).

ART. 73.

Trasmissione alle Intendenze di finanza o al Ministero del tesoro delle denunce già presentate ad altre amministrazioni.

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le domande esistenti presso gli Uffici delle competenti Amministrazioni dello Stato devono essere trasmesse, con gli atti relativi, alla Intendenza di finanza competente a norma della legge stessa o, nei casi particolari previsti dalla legge medesima, al Ministero del tesoro.

Tuttavia, per le domande per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia stata concessa l'autorizzazione per l'inizio delle opere, permane la competenza dell'Amministrazione che l'ha concessa.

(È approvato).

ART. 74.

Assistenza ai sinistrati di guerra.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad applicare una ritenuta fino allo 0,50 per cento su ogni somma pagata in relazione alla presente legge, per assicurare ai sinistrati di guerra meno abbienti l'assistenza gratuita tecnico-amministrativa da parte di enti ed associazioni con compiti assistenziali, giuridicamente riconosciuti.

(È approvato).

ART. 75.

Abrogazione delle disposizioni precedenti.

Con l'entrata in vigore della presente legge si intendono abrogate tutte le disposizioni contrarie o con essa incompatibili.

(È approvato).

PRESIDENTE. Pongo in votazione il titolo della legge, nel testo della Commissione:

«Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra».

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Sansone. Ne ha facoltà.

SANSONE. Onorevoli colleghi, noi abbiamo approvato tutti gli articoli della legge che riguarda i danni di guerra nel testo formulato dalla Commissione a seguito dei po-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 MARZO 1953

teri che la Camera le-dette in virtù dell'articolo 85. La nostra approvazione, però, deve intendersi non come piena e incondizionata alla legge stessa. Noi riteniamo che la legge rappresenti il minimo che si poteva concedere ai sinistrati di guerra, mentre l'attesa dei sinistrati e le necessità della ricostruzione del paese erano e sono tali che occorreva che la legge stessa avesse avuto altri requisiti e fondamenti.

Noi insistiamo affinché dopo l'approvazione di questa legge, che è necessaria per sinistrati di guerra che attendono ormai da oltre 10 anni quel risarcimento al quale hanno diritto, o con una legge successiva o con modifiche che possono essere apportate alla legge stessa, siano riveduti i punti per noi essenziali.

Noi insistiamo sul riconoscimento del diritto del sinistrato alla liquidazione del danno, e insistiamo principalmente per la parte finanziaria di questa legge. Noi affidiamo o al Senato o ad una legge successiva la modifica dell'articolo 25, cioè la modifica di quel coefficiente «cinque» che è insufficiente per poter rivalutare il danno; noi insistiamo perché sia modificato l'articolo 26 dove vi è il limite di appena un milione per i pagamenti per i danni di cui alla lettera a); insistiamo affinché specie all'articolo 29 vi sia una modificazione sostanziale, perché riteniamo che non siano stati valutati nella loro giusta esattezza i danni riportati dalle regioni meridionali le quali hanno subito un danno considerevole rispetto alle regioni settentrionali anche in considerazione della disparità della economia esistente fra nord e sud.

Quanto diciamo, non è una espressione di parte, ma è una necessità sentita da tutte le categorie. Noi abbiamo dato una collaborazione piena a questa legge, abbiamo cercato di superare ogni dissenso politico, di far sì che ogni ideologia fosse messa da parte; abbiamo cercato tutti di concorrere alla formazione di una legge che veramente rispondesse alle esigenze del paese, ed abbiamo votato la legge proprio ispirandoci a questo concetto che ci spinse a presentare quella proposta di legge dalla quale scaturì dopo il progetto governativo.

Desidero qui leggervi quanto scrive nella *Rassegna giuridica ed economica* il comitato che agita questi problemi: « Nessuno, né oggi né domani, potrà formulare rilievi o contestare imputazioni se la legge dovesse presentare qualche imperfezione o qualche insufficienza. Non bisogna dimenticare, a conforto, l'insegnamento dell'esperienza. Le stesse leggi

sui danni di guerra, che costituiscono precedenti di quella in elaborazione, hanno avuto a suo tempo un corredo di decine e decine di disposizioni suppletorie, di completamento e di perfezionamento. Ben venga dunque la legge organica, si penserà poi al momento opportuno, con qualche norma più semplice e limitata, a modificare quelle eventuali esigenze che la pratica dovesse porre in evidenza e alle quali risultasse non possibile ovviare con il testo organico ».

La rivista *Montecitorio*, poi, in un articolo pubblicato ieri, aggiunge che per i sinistrati non resta proprio che prendere l'uovo oggi, senza però rinunciare alla speranza di prendere la gallina domani.

Onorevoli colleghi, è proprio con questo stato d'animo e con questo intendimento che noi abbiamo votato questa legge. Dopo dieci anni di aspettativa noi diamo ai sinistrati una legge che rappresenta appena un *minimum*, ma nella speranza — vorrei dire, nella certezza, — che il Senato prima, o la Camera, se sarà necessario, domani, con delle leggi suppletive possano dare al paese una legge che risponda veramente a quelle che sono le esigenze dei sinistrati.

Se è vero che il Governo ha stanziato 900 miliardi da esaurirsi in trenta annualità, è altrettanto vero che le limitazioni poste dalla legge testé votata sono tali che di questi 900 miliardi non potranno essere utilizzati che 5 o 600. Invece è necessario per la ricostruzione che siano spesi tutti e 900, e magari in un tempo minore dei trenta anni previsti dalla legge. È per ciò che noi ci auguriamo che tali modifiche vengano al più presto, nell'interesse non solo di una vasta categoria di cittadini ma nell'interesse di tutto il paese. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cavallari. Ne ha facoltà.

CAVALLARI. Finalmente la Camera voterà questo disegno di legge, dopo tre anni di discussione. Se la bontà delle leggi dovesse misurarsi dalla lunghezza delle discussioni, noi potremmo dire che, in questo caso, noi ci troviamo di fronte ad una delle leggi più perfette del Parlamento della Repubblica italiana. Viceversa, purtroppo, ci troviamo, a mio avviso, di fronte ad una legge non solo tecnicamente imperfetta, ma che sostanzialmente non risponde a quei fini di giustizia che erano stati avanzati dai sinistrati e da tutto il popolo italiano, ed a quei fini della ricostruzione nazionale, i quali dovevano essere alla base di un disegno di legge di questa specie.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 MARZO 1953

Quel che rappresenta per noi motivo di profondo rammarico, e che ci ha fatto a lungo riflettere sul voto che noi dovevamo dare, è un triplice aspetto della legge: il modo con cui la legge è stata discussa, il contenuto della legge stessa; le previsioni che noi facciamo sulla sua futura attuazione.

Per quanto riguarda il modo con il quale questa legge è stata discussa, ho la ferma convinzione che da parte del Governo non vi era alcuna intenzione di fare una legge per il risarcimento dei danni di guerra. Ed io dico questo per tutto quello che è avvenuto in questa Camera, sia in Assemblea sia in Commissione, ed anche — e specialmente, vorrei dire — per tutto quello che non è avvenuto: cioè per il fatto che il Governo non ha presentato un suo disegno di legge se non quando un'altra proposta di legge, su identico argomento, era stata presentata, mentre i sinistrati, dal canto loro, avevano più volte, e unitariamente, senza alcuna distinzione di partiti o di ideologie politiche, manifestato la loro ferma determinazione di fare tutto ciò che fosse necessario pur di ottenere da parte del Governo la presentazione di un disegno di legge. E il fatto che questa proposta di legge di iniziativa parlamentare, di cui ho fatto cenno, sia stata presentata alla Camera dei deputati il 9 giugno 1950 e che il disegno di legge governativo sia stato presentato solamente il 4 dicembre 1951, cioè niente meno un anno e mezzo dopo, ci convince che effettivamente da parte del Governo non vi era l'intenzione di presentare una legge per il risarcimento dei danni di guerra; e una volta costretto a presentarla, vi era l'intenzione, forse — e dico forse, in omaggio al mio ottimismo — di approfittare della chiusura, che già si prevedeva per questa epoca, della Camera e di imporre, attraverso una discussione affrettata, un esame del tutto superficiale, dal quale non potessero emergere gli aspetti decisamente negativi del disegno di legge.

In secondo luogo, è il contenuto della legge che non ci consente di dichiararci soddisfatti, contenuto che non poteva non risentire dell'assoluta incomprendenza dimostrata dal Governo verso i problemi dei sinistrati, contenuto che non poteva non risentire dello stato d'animo del Governo, che ha presentato il disegno di legge quando non ne poteva più fare a meno e nella intenzione di chiedere e concludere questa partita attraverso la corresponsione di certe somme di denaro, le quali, dal punto di vista formale, potessero mettere in condizioni l'attuale maggioranza

parlamentare ed il Governo stesso di presentarsi alle prossime elezioni dichiarando: « noi abbiamo fatto la legge per il risarcimento dei danni di guerra.

Ma il contenuto non è tale che possa autorizzarvi, colleghi della maggioranza, a fare questa affermazione durante l'imminente campagna elettorale. Infatti, motivo della nostra perplessità è innanzi tutto ciò che avete stabilito proprio sulla questione che tanto stava a cuore dei sinistrati, cioè la questione del diritto dei sinistrati a percepire il risarcimento dei danni di guerra. Io penso che, così come è stata formulata la legge dalla Commissione speciale, si possa e si debba ancora parlare, in base a una giusta interpretazione letterale e logica della norma di legge, di riconoscimento del diritto a favore dei sinistrati; tuttavia, ciò che mi rammarica profondamente è il fatto che il primo Parlamento della Repubblica italiana non abbia sentito il dovere, di carattere morale prima che di carattere politico, di enunciare chiaramente, senza possibilità di equivoco alcuno, che l'Italia repubblicana riconosceva a quei suoi figli che avevano ricevuto danni dagli eventi bellici, il diritto di essere risarciti e che l'Italia repubblicana non si tirava indietro di fronte alla triste eredità lasciata dall'infausto periodo fascista e dalla sua guerra disgraziatissima.

Inoltre si è deciso di trasportare nella legge, pari pari, la regolamentazione per i danni di guerra di alcuni determinati settori, già esistente al momento in cui noi parliamo. Così, per esempio, per quanto riguarda l'edilizia, salvo alcuni mutamenti, che però non trasformano la sostanza delle norme oggi esistenti, si è mantenuto in piedi tutto quanto è stato stabilito con le varie leggi sulla ricostruzione edilizia iniziate nel 1944 e susseguite poi anche negli anni successivi.

Ora questo, per quanto riguarda l'edilizia e per quanto riguarda gli altri settori produttivi colpiti dagli eventi bellici e per i quali è stato fatto lo stesso trattamento, non è un sistema che possa soddisfare i sinistrati, prima di tutto perché, se si è sentito il bisogno di presentare una legge sul risarcimento dei danni di guerra, segno era che, per lo meno, si era convinti che le leggi attualmente esistenti non erano sufficienti a dare ciò che giustamente i sinistrati chiedono, e comunque ad imprimere un impulso decisivo al processo di ricostruzione del paese; secondariamente, specialmente per quanto riguarda la costruzione edilizia, non comprendo come si sia voluto trapiantare, di sana pianta, dalla legislazione ema-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 MARZO 1953

nata attraverso leggi provvisorie, nella legge nostra, tutto quanto già in passato era stato fatto. Io avrei compreso ciò qualora le leggi fino ad oggi emanate, ad esempio, per la ricostruzione edilizia, avessero dato dei risultati soddisfacenti, ma non possiamo certo affermare che la ricostruzione edilizia sia già avvenuta. Ed allora io mi chiedo perché avete preso di sana pianta queste leggi e le avete trasfuse nelle leggi attuali quando abbiamo visto al lume dell'esperienza di anni che queste leggi non erano assolutamente adeguate alle necessità ed ai bisogni del nostro paese?

Sempre per quanto riguarda il contenuto della legge, ricordo il rifiuto opposto alla richiesta — contenuta nella proposta di legge e da noi reiterata e in Commissione e in aula — di fare una distinzione di carattere economico fra le varie categorie di sinistrati. Ma, se si sostiene, come si è sostenuto da parte del Governo, che l'Italia, nonostante tutte le buone intenzioni, non è tuttavia in grado, per le sue note condizioni di carattere finanziario, di dare tutto ciò che è necessario a tutti i sinistrati per ricostruire, evidentemente con tale proposizione si pone subito un problema di scelta: cioè, l'Italia oggi, dando per buona l'affermazione del Governo, non potendo dare il 100 per cento a tutti i sinistrati, deve dare una percentuale del valore del danno. Allora perché non scegliere come sistema di indagine la situazione economica dei danneggiati? Cioè, perché non obbedire a quel concetto, che non è solo un giusto concetto di carattere sociale, ma un giusto concetto di carattere economico-finanziario, di dare di più a chi più ha bisogno per la ricostruzione e di cercare di risparmiare, se si vuole risparmiare, nei confronti delle categorie che anche con un contributo minore sarebbero ugualmente in grado di ripristinare il bene distrutto o di riparare il bene danneggiato? Questa doveva essere, partendo dalla vostra stessa proposizione, la logica conseguenza ed il sistema in base al quale doveva essere impostata una legge, che volesse essere democratica e volesse democraticamente realizzare quelle aspirazioni che rappresentano un diritto non solo dei sinistrati, ma anche di tutti i cittadini.

Inoltre, non possiamo tacere l'insufficienza di quel contributo che lo Stato dà ai sinistrati purché essi ricostruiscano; contributo che viene calcolato prendendo a base il costo della ricostruzione al maggio del 1940, moltiplicando per un coefficiente determinato che verrà fissato dal Governo, deducendo da tutto ciò una quota per vetustà e dimez-

zando il tutto. Evidentemente, questo sistema non può soddisfare nessuna istanza di giustizia: si viene a dare ai sinistrati la metà di quello che dovrebbe essere speso per la ricostruzione; metà del tutto platonica, in quanto si lascia completamente nelle mani del Governo la determinazione del coefficiente.

In questo modo si fa una legge, la quale formalmente ha tutti i crismi di una legge, ma che per la sua attuazione è completamente nelle mani del Governo; il quale, secondo che fisserà un coefficiente più o meno aderente alla reale svalutazione della lira nei confronti del suo valore del 1940, è in grado o di dare ai sinistrati quello che la legge vuole venga dato oppure di frustrarne gli scopi, cosa che avverrebbe se il coefficiente, che il Governo dovrà stabilire, venisse tenuto ad un livello più basso di quello della reale svalutazione della lira.

Però è facile constatare che non solo non si sono voluti devolvere a favore di questa legge i fondi necessari, che non solo non si è voluto tener conto in questa legge dei concetti di carattere sociale a favore delle classi meno abbienti del nostro paese, ma che addirittura si è voluto fare una legge classista in senso inverso: ciò è dimostrato dalla misura del risarcimento dei beni mobili. Quando, dopo aver parlato del risarcimento che verrà corrisposto per i danni dell'industria all'agricoltura e all'edilizia, si arriva ad affermare che ai sinistrati, che hanno perduto i mobili e la biancheria, si darà un contributo corrispondente al valore di questi beni moltiplicato per cinque, si dimostra che, se qualche sforzo si è compiuto, si è compiuto solamente nei confronti dei sinistrati che versavano in condizioni economiche privilegiate; ed invece nei confronti della gran massa di questi 3 milioni di sinistrati, nei confronti di coloro i quali hanno perduto nella guerra tutto ciò che possedevano e che era frutto di una intera vita di lavoro, si è applicato il concetto classista di chiudere le orecchie ai loro desideri e alle loro aspirazioni e si impone a questa massa di accontentarsi di una cifra irrisoria ed assolutamente inadeguata alla reale svalutazione della lira quale è quella derivante dal calcolo del costo dei beni nel 1943 moltiplicato per cinque, quando noi sappiamo benissimo, per indicazione degli stessi uffici governativi, che, se si fosse dovuto tener presente la reale svalutazione della lira, il valore del 1943 si sarebbe dovuto moltiplicare per 60.

Per quanto riguarda infine le prospettive per l'attuazione di questa legge, l'aver man-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 MARZO 1953

tenuto fermo il periodo trentennale in cui dovrebbero essere scalati i contributi da dare ai sinistrati ha significato, purtroppo, rendere oltremodo difficile ai sinistrati di poter fare quel poco che loro consente la legge. È difficilissimo nelle attuali condizioni di mercato riuscire a scontare crediti trentennali, e anche quando i sinistrati riuscissero, gli istituti di credito interverrebbero per decurtare in modo eccessivo il già modestissimo contributo che lo Stato riconosce ai sinistrati.

In sostanza, onorevoli colleghi, è questa una legge che presenta gravi difetti, e che pertanto creerà una situazione di profonda ingiustizia nei confronti della massa dei sinistrati.

Non posso, d'altra parte, tacere che durante il corso dei lavori della Commissione speciale per l'esame di questo provvedimento sono stati apportati notevoli miglioramenti al testo proposto dal Governo. Durante questi lavori, noi abbiamo cercato di migliorare per quanto era possibile la impostazione delle aliquote prospettate nel provvedimento governativo, e nello stesso tempo di apportare modifiche secondarie e marginali a favore dei sinistrati. Tuttavia, noi ci siamo sempre dovuti regolare nella discussione su quelle che erano le linee tracciate dal disegno di legge proposto dal Governo e quindi il testo che è uscito dai lavori della Commissione speciale risente dell'orientamento, che io ho criticato, seguito dal testo proposto dal Governo.

Il nostro voto finale, onorevoli colleghi, nonostante le critiche che io ho rivolto in questa sede e che continuerò a rivolgere anche in altra sede, sarà tuttavia un voto favorevole. Noi non riteniamo questa legge giusta ma riconosciamo che con essa qualche somma verrà spesa per i sinistrati e sottratta alle spese per la fabbricazione di armi destinate ad un'altra eventuale guerra di distruzione. Quindi, dando questo significato al nostro voto, qualunque possa essere il senso e la portata degli articoli che compongono il testo di legge, dobbiamo riconoscere che, se oggi la Camera dei deputati vota una legge, buona o cattiva, sul risarcimento dei danni di guerra, questo lo si deve a tutto il popolo italiano, all'azione concorde, unitaria di tutti i sinistrati di tutte le categorie e di tutti i partiti. La pressione che è stata fatta nei confronti del Governo ha ottenuto l'effetto benefico di far varare una legge che, pur senza rispecchiare nemmeno lontanamente le esigenze della giustizia in questo campo, tuttavia rappresenta sempre qualche cosa che viene dato ai sinistrati.

Noi, nel dare questo nostro voto favorevole al disegno di legge sul risarcimento dei danni di guerra, formuliamo anche un augurio, e cioè che il Senato apporti a questo disegno di legge delle modifiche nei punti più essenziali. Sono profondamente convinto, onorevoli colleghi, che, nel formulare questo augurio, sostengo gli interessi di tutti i sinistrati. Ritengo che, non appena il Senato riceverà questo provvedimento, provvederà immediatamente (cosa della quale non dubito) ad emendare quei due o tre articoli (non sono di più) che hanno un valore sostanziale, specie per quanto riguarda le modifiche delle aliquote delle percentuali, modificazioni che contribuirebbero a dare un carattere di maggiore giustizia a questa legge. Penso che il Senato potrebbe essere benissimo in grado, apportate queste modifiche, di restituire il disegno di legge alla Camera, la quale, in questo scorcio dei suoi lavori, sarebbe in grado di approvare concordemente le modifiche del Senato. Auspico, quindi, che il Senato modifichi i punti essenziali di questa legge, nella piena convinzione che, se veramente da parte del Governo vi fosse l'intenzione di assecondare le aspirazioni di questi sinistrati, se veramente da parte dei partiti di maggioranza si sente viva, così come noi la sentiamo e i sinistrati la sentono, la necessità di operare efficacemente con questo disegno di legge, noi possiamo benissimo essere in grado, nonostante la Camera non abbia ormai più molti giorni che la separino dallo scadere del suo mandato, di approvare quelle modifiche che il Senato vorrà apportare a questa legge.

Noi avremo allora reso un servizio meritorio ai sinistrati e avremo reso un servizio materiale e anche morale al nostro paese. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Viola. Ne ha facoltà.

VIOLA. Ho votato a favore dei singoli articoli della legge e mi accingo a votare a favore dell'intero testo della legge stessa. Ciò non vuol dire che la legge mi sodisfi. Considero anzi che essa, con le sue innumerevoli lacune, sia del tutto insufficiente ai bisogni dei danneggiati di guerra.

In sede di discussione generale, mi sono anch'io modestamente adoperato perché la legge fosse migliorata; ma subito si è visto che il Governo aveva in precedenza tracciato il suo binario, all'infuori del quale nulla si poteva fare. È veramente deplorabile che per le categorie dei danneggiati di guerra e delle vittime della guerra — mi riferisco alle persone fisiche e ai beni materiali — non si

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 MARZO 1953

sia sentito il dovere di fare tutto ciò che era umanamente possibile.

Poco più di un mese fa mi è capitato fra le mani un giornale francese. Da esso potei rilevare che il Parlamento della repubblica vicina aveva stanziato per i danneggiati di guerra quasi 150 miliardi di franchi all'anno. Riducete questa cifra in lire e capirete di che si tratta. La Francia pensa, dunque, ai suoi danneggiati di guerra, alle sue vittime di guerra; e ci pensa con cuore veramente materno: quella Francia che ha avuto grandi devastazioni, e perciò molti danneggiati di guerra, che tuttavia non ha avuto danni superiori ai nostri, perché il rullo distruttore è passato su quasi tutto il nostro territorio, dalla Sicilia alla pianura padana.

Ebbene, prima della fine della legislatura quel poco che ha potuto fare la Camera lo ha fatto; la legge è quella che è.

Ho detto la Camera, ma senza riferirmi alla sua maggioranza, perché essa avrebbe potuto fare molto di più, qualora avesse assunto un atteggiamento contrastante con quello del Governo. L'opposizione ha fatto quello che ha potuto, onde possiamo dire che l'aver ottenuto qualcosa è poco, ma è meglio che nulla. Mi auguro che il Senato possa ora approvare sollecitamente la legge affinché gli interessati possano immediatamente usufruire degli scarsi benefici che essa prevede. Qui non sono molto d'accordo con l'onorevole Cavallari, perché, se il Senato dovesse apportare delle modifiche al testo da noi approvato, la Camera non potrebbe avere il tempo di esaminarle prima dello scadere della legislatura. Mi auguro, invece, che la futura Camera ritorni sulla grave e scottante questione dei danneggiati di guerra presentando una proposta di legge che sodisfi veramente la viva attesa della numerosa categoria dei danneggiati di guerra. È a questo augurio che informo il mio voto.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Roberti. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Signor Presidente, l'onorevole Basile ed io, nella relazione di minoranza da noi presentata al disegno di legge governativo, esprimevamo tutte le nostre riserve in merito ai provvedimenti per il risarcimento dei danni di guerra che in detto disegno di legge si contenevano e, altresì, tutte le nostre riserve in merito al progetto composito venuto fuori dalla Commissione speciale per i danni di guerra, dalla rielaborazione del disegno di legge governativo e della proposta di legge Cavallari ed altri. Queste nostre riserve e queste nostre perples-

sità non sono state accolte dal Governo, dalla Commissione e dall'Assemblea, e neppure sono stati accolti i numerosi emendamenti che ci siamo sforzati di presentare durante il corso della discussione generale, in Assemblea, durante la discussione della risoluzione ai sensi dell'articolo 85, e in Commissione, nella prima fase referente e nella seconda fase deliberante, perché questa legge uscisse da questo ramo del Parlamento un po' più rispondente ai fini che essa si proponeva.

Queste nostre richieste per la quasi totalità sono state respinte da una ostinazione veramente poco commendevole da parte del Governo. In sostanza, con questa legge non si assicura il risarcimento dei danni di guerra, poiché non può parlarsi di risarcimento quando l'aliquota viene mantenuta ad un livello tale da raggiungere forse il 10 per cento del valore del bene perduto. Non si assicura con questa legge il fine produttivistico che è stato messo a base di questo sistema di risarcimento di danni di guerra, perché non si può dire che rappresenti neppure un sistema di incentivo per la ricostruzione e per la produzione il concedere un'aliquota inferiore al 10 per cento di quanto sarà necessario per ripristinare il bene perduto. Questa legge, soprattutto, vien meno all'istanza, all'aspettativa delle popolazioni meridionali, le quali da questa legge non sono neppure rimesse nella stessa condizione delle popolazioni di altre regioni d'Italia che ebbero il quasi integrale risarcimento dei danni di guerra in periodo precedente. A stento si è riuscito, in ultima analisi, a salvare la percentuale di 15 volte riservata al coefficiente dei profughi, perché anche quella percentuale si voleva ridurre da parte del Governo e da parte della maggioranza. Infine, il limite posto come *plafond* del risarcimento e del contributo è tale da non assicurare la possibilità di ripristino di quei complessi che sono più che necessari ai fini del raggiungimento dello scopo produttivistico di questa legge.

Questa legge stanziava 30 miliardi all'anno per sopperire alle necessità. Dai computi che sono stati da noi eseguiti, dalle notizie raccolte dagli enti competenti risulta che, con le misure del risarcimento previste dalla legge e con la limitata ampiezza del settore di risarcimento, l'ammontare dei risarcimenti annui non potrebbe raggiungere i 30 miliardi. Mi auguro però che l'onorevole rappresentante del Governo voglia ripeterci in questa sede quanto ci assicurò in sede di Commissione, e che cioè l'articolo 56 del disegno di legge,

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 MARZO 1953

che prevede lo stanziamento annuo in bilancio di 30 miliardi per la durata di 30 anni, debba intendersi ed applicarsi in modo che tutti i 30 miliardi per l'intera durata trentennale debbano essere devoluti a risarcimento dei danni di guerra.

Devo ricordare all'onorevole rappresentante del Governo che, quando fu ritenuto dalla Commissione non pertinente un mio emendamento tendente a precisare proprio questo, ciò fu ritenuto perché fu dichiarato che questo impegno era implicito nella dizione stessa dell'articolo del disegno di legge.

Voglio augurarmi che il rappresentante del Governo voglia autorevolmente e autenticamente ripetere in quest'aula questa interpretazione del disegno di legge. Con tutto ciò, con tutte queste riserve, con tutte queste proteste, noi voteremo a favore del disegno di legge e ciò dichiaro anche a nome dell'onorevole Basile e dei deputati del suo gruppo politico.

Sembra strana ed assurda questa conclusione in contrasto con la precedente, ma non ho che da ripetere qui quanto dichiarò il senatore Giovanni Porzio al Senato in occasione dell'approvazione della legge per Napoli (e vi è una affinità fra questi due disegni di legge; per lo meno per quanto riguarda le regioni meridionali): « Ci troviamo di fronte ad uno stato di necessità che giustifica e legittima anche il delitto, l'azione delittuosa ». Per me questa legge non è una azione giusta, per me questa legge rinnega le istanze e le aspettative dei danneggiati di guerra. Noi ci troviamo in stato di necessità e dobbiamo però approvare questa legge e contribuire in tal modo a compiere anche questo delitto.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Angelini. Ne ha facoltà.

ANGELINI. Onorevoli colleghi, se è vero che la legge sul risarcimento dei danni di guerra ha sostanzialmente alcune lacune e difetti che dipendono nella massima parte dalle possibilità finanziarie effettive che il nostro paese ha di venire incontro ai danneggiati di guerra secondo le loro aspirazioni, il testo peraltro contiene una parte che rappresenta veramente un ulteriore progresso e un atto di vera giustizia.

Ebbi a fare rilevare alla Camera in sede di discussione che vi era stato un settore dei danneggiati di guerra che non aveva potuto in alcuna maniera usufruire delle leggi passate; ed era il settore dei più umili, dei più diseredati e dei più poveri danneggiati di guerra, coloro cioè che avevano una modesta, una piccola, una unica casa che serviva, sia pure

nella sua modestia e nella limitatezza, alle loro famiglie. La legge passata imponeva un concorso di questa categoria nella ricostruzione della loro casa, concorso finanziario, che questa categoria non poteva dare, anche se era da erogare in una percentuale modesta. Allora chiesi alla Camera e a tutti i colleghi della Camera, nonché al Governo e alla Commissione, di ascoltare la voce di questi disgraziatissimi e poverissimi danneggiati di guerra, che chiedono di poter ricostruire la loro piccola casa domiciliare.

Debbo ringraziare vivamente i membri della Commissione e il suo autorevole presidente, debbo ringraziare il Governo e ringraziare i colleghi di aver compreso questo grido della sciagura.

La legge attuale, così come è formulata, consente la ricostruzione della piccola casa della povera gente diseredata, perché, nei limiti di una spesa di un milione e 200 mila lire, totalmente erogata dallo Stato, permette di ricostruire la piccola casa domiciliare alla gente che l'ha perduta; non solo, ma consente di poter raggruppare insieme persone che si trovano nelle stesse condizioni, per poter creare unità di abitazione di due, tre, quattro, sei, otto quartieri.

Sono stato in questi giorni a visitare alcune delle nostre zone poste lungo la linea gotica-tirrenica, dove i nostri paesi, abitati da operai, da cavatori, da povera gente, sono ancora allo stato in cui si trovavano al momento in cui la sciagura si è abbattuta su di essi; e ho trovato un senso di sollievo, di contentezza, di speranza, perché questa legge apre veramente per questa modestissima e povera categoria di cittadini la possibilità di riavere la propria casa. Per cui, se è vero che nella legge in via di approvazione esistono delle lacune, se è vero che si poteva far meglio, se è vero che si potrebbe nell'avvenire fare qualche cosa di più, quello che è certo è che la Camera oggi può ascrivere, col votare questa legge, a suo merito di avere, direi quasi totalmente, risolto il problema della ricostruzione della casa alla più povera categoria dei danneggiati di guerra che non sarà più della gente randagia, che vaga da una parte all'altra del nostro paese in cerca di asilo, ma gente che nella casa modesta ricostruita troverà la possibilità di avere finalmente un po' di tranquillità e un po' di pace.

Per questo oggi voto con grande gioia questa legge, perché, interprete di queste sofferenze, trovo che la legge le può veramente sollevare. Mi auguro che il Senato possa approvare rapidamente la legge nel testo da noi

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 MARZO 1953

proposto, poiché per questa modesta categoria di povera gente disastata dalla guerra la legge è e potrà veramente essere operante.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Saggin. Ne ha facoltà.

SAGGIN. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo la parola non soltanto per manifestare innanzi tutto la mia adesione e la mia approvazione a questo testo di legge, ma anche per poter dichiarare a nome di tutti i sinistrati e a nome di tutti i danneggiati quello che è effettivamente un atto di riconoscenza e di affetto per i membri della Commissione speciale, che, lavorando, si potrebbe dire, giorno e notte, sono riusciti finalmente a portare qui in Parlamento un testo di legge che soddisfa, se non completamente, quasi totalmente i desideri e le istanze dei danneggiati stessi.

È un elogio che sento di dover fare, perché mi sembra che da questa legge si debba in qualche modo ricavare un monito e nello stesso tempo una speranza, in quanto l'approvazione di questo disegno di legge manifesterà da parte nostra e da parte dei legislatori il desiderio che il popolo italiano si senta maggiormente unito in un'opera di solidarietà umana. Dopo il disastro della guerra è necessario che vi sia questo senso di responsabilità concreta verso coloro che hanno maggiormente sofferto per i danni causati dalla guerra.

A coloro che prima di me hanno manifestato delle perplessità devo dire che, se non tutte le istanze dei danneggiati di guerra sono state accolte, tuttavia l'esistenza della Commissione centrale prevista dalla legge può rendere tranquilli e sicuri che la giustizia sarà rispettata in pieno.

Devo inoltre esaltare l'intervento concreto del Governo a favore della enorme massa dei sinistrati, intervento ispirato, direi quasi, a ragioni sentimentali. Se il Governo non ha potuto accogliere il principio del diritto al risarcimento del danno nel vero senso della parola, ha dato molte prove di buona volontà, e sono certo che eseguirà immediatamente questa legge. Pertanto, a nome di tante migliaia di sinistrati di guerra della mia regione, rivolgo un elogio alla Commissione e al Governo e dichiaro che approvo incondizionatamente il testo che è stato presentato. (*Applausi al centro e a destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Manzini. Ne ha facoltà.

MANZINI. Durante la discussione di questa legge ebbi a dichiarare che nelle assemblee di sinistrati, e soprattutto nelle piccole assem-

blee, i danneggiati di guerra erano soliti chiedere tre cose: « se » i danni di guerra sarebbero stati risarciti, « in quale misura » sarebbero stati risarciti, e, soprattutto, « quando » sarebbero stati risarciti. Pertanto, di fronte alla stesura della legge, sorgeva la ragione primaria dell'urgenza di arrivare ad un provvedimento che finalmente attuasse, nella misura del possibile, questo atto di giustizia.

Anche a nome dei piccoli sinistrati, io non dico di essere completamente soddisfatto della legge (vi sono delle istanze che non sono state accolte: non parliamo della misura del risarcimento, ma soprattutto della tutela giurisdizionale, che non ha trovato rispondenza nella formulazione della legge); tuttavia riconosco che sono stati apportati dalla Commissione miglioramenti notevoli, che si dirigono specialmente a favore dei piccoli sinistrati, i quali, senza voler diminuire i sacrifici e i danni subiti dai medi e dai grandi sinistrati, ci stanno molto a cuore. Questi miglioramenti ci consolano, e credo che saranno accolti dalla unanime soddisfazione degli interessati.

Votiamo quindi questa legge con la profonda soddisfazione di veder finalmente operante quello che è il proposito da lungo tempo maturato nel dibattito legislativo.

Votiamo la legge anche con il riconoscimento dello sforzo compiuto dal Governo nello stabilire l'entità annuale del risarcimento per un periodo trentennale; è questa garanzia che ci tranquillizza e ci risarcisce un poco della mancata affermazione del diritto puro e semplice dei sinistrati.

Mi permetto di aggiungere, nel dichiarare il mio voto favorevole, che rinnovo la preghiera al Governo perché venga provveduto anche per i danneggiati da requisizione di guerra. È materia che in largo modo interessa i danneggiati di guerra, per cui rinnovo questa preghiera esprimendo la mia soddisfazione che un così importante atto legislativo abbia a coronare la fatica di questa legislatura. (*Applausi al centro e a destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Paganelli. Ne ha facoltà.

PAGANELLI. Con questa legge si è fatto un passo avanti verso i danneggiati di guerra; un passo concreto anche se si poteva desiderare che si fosse fatto molto di più. Certo le condizioni del nostro bilancio hanno imposto dei limiti ferrei ed è perciò perfettamente inutile fare riferimenti ad altri Stati, come stamani qui è stato fatto, pensando quanto diverse e migliori siano le loro condizioni economiche.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 MARZO 1953

Nel dichiarare il mio voto favorevole devo fare un rilievo. Tutti sanno che specie nella mia Toscana vi sono numerose confraternite, dette « della misericordia ». Queste confraternite compiono veramente un'opera umanitaria, vuoi per soccorrere i feriti lungo la strada, vuoi per il trasporto dei malati e dei morti. In questa legge vi è un riferimento a queste confraternite soltanto all'articolo 5 alinea f), ma riguarda solo le tombe, le cappelle, ecc. Tutti sappiamo come, proprio in conseguenza degli eventi bellici, soprattutto a seguito di requisizioni (di asportazioni, meglio si potrebbe dire) queste confraternite abbiano subito dal passaggio della guerra un danno sensibile, perché hanno perduto i loro automezzi.

La preghiera che io desidero fare è che, nella interpretazione che si farà di questa legge, si tenga conto della particolare situazione di queste confraternite, tanto più pensando che all'articolo 5, alinea c), forse vi è una possibilità d'ingresso a questo rilievo che noi oggi avanziamo. Infatti si dice che « automobili, carrozze, cavalli e relativi accessori non adibiti ad uso di lavoro » sono esclusi dalle provvidenze della legge. Naturalmente, non è un lavoro quello effettuato dalle confraternite, ma un'opera santa ch'esse svolgono nel nostro paese. Del resto trattasi di arredi, e per questo il risarcimento è previsto. Mi auguro quindi che nell'applicazione della presente legge si tenga conto di questo mio rilievo. (*Applausi al centro e a destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Raffaele De Caro. Ne ha facoltà.

DE CARO RAFFAELE. Dichiaro il voto favorevole del gruppo liberale alla legge, ed esprimo, a nome della mia città di Benevento, che ha il triste privilegio di essere un capoluogo di provincia fra i più sinistrati, la gratitudine al Governo, ai proponenti la legge, ai componenti la Commissione. Esprimo anche l'augurio che non sia lontano il giorno in cui la legge, con altri provvedimenti, possa essere migliorata. (*Applausi al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto.

CASTELLI AVOLIO, Presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI AVOLIO, Presidente della Commissione. Non avrei dovuto, in questa sede, prender la parola quale presidente della Commissione speciale, in quanto la legge, di cui sono stati votati gli articoli, si

può dire in gran parte opera proprio della Commissione speciale. Tuttavia, dopo quanto hanno affermato alcuni colleghi — i primi oratori che hanno fatto la loro dichiarazione di voto — non vorrei che la Camera rimanesse sotto la penosa impressione di dover votare ora una legge « imperfetta », come è piaciuto dire all'onorevole Cavallari. In genere si potrebbe dire, in certo senso, che tutte le leggi sono imperfette: se ci riferiamo alla legge delle leggi, la Costituzione, che noi abbiamo fatto non molto tempo fa, ebbene, dobbiamo convenire che anch'essa contiene delle imperfezioni. Ora, per quanto di meglio si possa fare in materia legislativa, non credo si possa giungere alla perfezione; non credo si possa apoditticamente parlare di legge perfetta. Tuttavia, il collega Cavallari mi consenta di affermare che, in senso comune, questa legge sulla concessione degli indennizzi e dei contributi in materia di danni di guerra si può ben qualificare legge perfetta. E mi spiego: perfetta sotto il punto di vista dello strumento legislativo. Nessun collega che sia intervenuto nella discussione generale, svoltasi in Assemblea nel mese di dicembre, o che abbia fatto oggi le sue dichiarazioni di voto, ha parlato, o per lo meno accennato, a questo lato della legge. Mi si consenta di dire che, dal punto di vista strumentale, questa legge si può veramente dire perfetta.

Sono stati mossi taluni appunti sulla sostanza. Ritengo che essi siano diretti al lato finanziario della legge stessa. È bene ricordare che di questa questione abbiamo parlato, e a lungo, in sede di discussione generale della legge. Tutti i membri della Commissione speciale, i quali hanno dato un valido contributo alla formulazione del nuovo testo — e ai quali io, come presidente della Commissione, sento il dovere di rivolgere ora un vivo ringraziamento per l'apporto dato ai lavori — hanno dovuto rilevare, e particolarmente quei membri che, per appartenere alla Commissione finanze e tesoro, hanno il maggior peso di responsabilità in materia finanziaria, hanno dovuto rilevare, dicevo, come lo sforzo finanziario che si è fatto per porre a fondamento della legge un *minimum* di 30 miliardi l'anno sia uno sforzo commendevole, giunto ad un punto tale che non si poteva fare di più. Ora, è bene chiarire in proposito che i 30 miliardi l'anno rappresentano il minimo di impegno: la legge, cioè, vuole impegnare il Governo, e i governi che si succederanno, a stanziare la somma minima di 30 miliardi l'anno, con l'obbligo di riversare sugli esercizi successivi l'eventuale differenza che ne

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 MARZO 1953

risultasse. Si è parlato di 30 miliardi in trent'anni. Non è esatto. L'articolo 56 della legge parla, sì, di uno stanziamento di 30 miliardi in ogni esercizio finanziario, ma fino a quando sussisteranno le esigenze della legge stessa, cioè fino a quando saranno sodisfatti tutti gli impegni che derivano dalla legge. Ora, se, come ci auguriamo, negli esercizi successivi si potrà stanziare una somma superiore ai 30 miliardi, in uno spazio minore di tempo si potranno meglio e più rapidamente sodisfare gli impegni derivanti dalla legge. Noi ci auguriamo che tutto ciò avvenga con le migliorate condizioni economiche del paese, e con le migliorate condizioni, in particolare, del bilancio.

Si è parlato, specialmente da parte dell'onorevole Sansone ed anche, in certo senso, dell'onorevole Cavallari, di imperfezione della legge sotto il riflesso che la legge non sancisce il « diritto » dei danneggiati di guerra (*Interruzione del deputato Cavallari*). Così facendo, onorevoli colleghi, è riaffiorata la questione della distinzione fra « diritto » ed « interesse ». Io non credo che, in sede di dichiarazione di voto, si possa riprendere la questione e rifare la discussione, già precedentemente fatta, se si vuole sancire un diritto o soltanto un interesse. Ci occupammo ampiamente della questione e dicemmo — e non occorre lo ricordi ancora in questa sede — che noi abbiamo voluto ampiamente tutelare i danneggiati di guerra, pur dando loro un mezzo concreto e pratico per ottenere la realizzazione di quanto ad essi spettava.

Non è dunque il caso di parlare di imperfezione della legge, ma piuttosto di miglioramenti apportati rispetto al testo del disegno di legge presentato dal Governo.

Occorre appena ricordare che fu presentato un progetto di iniziativa parlamentare, frutto — mi perdoni l'onorevole Cavallari e mi perdonino gli altri colleghi presentatori di questo progetto — più di un lavoro sistematico di dottrina che di un concreto lavoro legislativo: una legge cioè, anche dal punto di vista finanziario, praticamente inattuabile.

La Commissione speciale prese in esame il progetto di iniziativa parlamentare, così come ha tenuto particolarmente presente il progetto governativo. Venne fuori uno schema della Commissione e, dopo le determinazioni della Camera adottate nella seduta del 10 dicembre, la Commissione si è fatta carico di dare una nuova formulazione legislativa a tutta la materia.

L'onorevole Cavallari ha mosso delle doglianze circa le disposizioni che concernono

la materia edilizia. Ora, la Commissione speciale si è trovata di fronte alla questione se conservare le precedenti disposizioni o, in materia edilizia, dettare disposizioni nuove. Di fronte alla realtà concreta dei benefici effetti che hanno prodotto le disposizioni sulla ricostruzione edilizia; di fronte al fatto che si è formata una prassi giurisprudenziale sia dell'autorità giudiziaria ordinaria sia del Consiglio di Stato, in materia; di fronte al fatto che esiste una prassi tecnica ed amministrativa appunto sulle varie disposizioni sulla ricostruzione edilizia, la Commissione, che in un primo momento voleva lasciare da parte le leggi speciali in materia di edilizia, venne nella determinazione di trasfondere nella legge le norme fondamentali della ricostruzione edilizia, migliorandole: e miglioramenti ne abbiamo avuti, e ne abbiamo realizzati, di concreta e di non poca efficacia.

Innanzitutto, la risoluzione delle varie questioni, che hanno dato luogo ad un dissenso fra Consiglio di Stato e Corte dei conti in materia di condominio. Abbiamo migliorato, onorevoli colleghi, la misura del contributo per la ricostruzione di sei unità di abitazione ammessa a godimento del contributo diretto, in quanto abbiamo portato il contributo dello Stato a 1 milione e 200 mila lire. Abbiamo risolto la questione delle piccole abitazioni, cioè la ricostruzione della casa abitata direttamente dal danneggiato e dalla propria famiglia: in questo caso si prescinde dalla ricostruzione dello stesso volume della casa distrutta; cioè abbiamo fatto in modo che anche i meno abbienti, diciamo pure i poveri, possano riavere la casa, e possano riaverla in brevissimo tempo, rimanendo a carico dello Stato la spesa al 100 per cento.

Ma abbiamo ancora risolto una questione che diede luogo alla presentazione di due proposte di legge di iniziativa parlamentare, l'una della collega Ada Natali e l'altra del collega Colitto: la questione, cioè, del rimborso allo Stato delle spese di riparazione. La legge n. 261 del 1947, nel caso in cui il privato sinistrato provvedesse direttamente alla riparazione della propria casa, poneva il 75 per cento a carico dello Stato ed il 25 per cento a carico del privato. Nel caso, invece, in cui le riparazioni fossero eseguite dallo Stato, l'articolo 40 della citata legge n. 261 poneva a carico dello Stato un solo terzo e due terzi a carico del sinistrato. Si era creata così una situazione incongrua, specialmente perché, subito dopo il disastro, in molte zone si ritenne che lo Stato sarebbe intervenuto provvedendo a propria cura e spesa alle riparazioni;

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 MARZO 1953

e molti danneggiati si illusero che lo Stato non avrebbe richiesto alcun rimborso della spesa di riparazione.

Noi abbiamo soddisfatto quelle che erano le richieste fatte anche in sede d'iniziativa parlamentare, e abbiamo introdotto la norma nuova, per i sinistrati meno abbienti, invertendo quelle proporzioni e mettendo due terzi a carico dello Stato e un terzo a carico dei danneggiati.

E non è esatto che, in tutto il complesso, e soprattutto in tutto il suo spirito, la legge non abbia tenuto conto delle condizioni dei sinistrati meno abbienti; perché se ne tiene conto, effettivamente, non soltanto nel caso ora ricordato, ma ancora in vari altri articoli della legge.

Così, per quanto riguarda l'indennizzo per la perdita del mobilio e della biancheria, cioè di cose necessarie alla vita quotidiana, abbiamo elevato la misura dell'indennizzo ad un milione, mentre a coloro che hanno perduto un supero o un di più la legge non concede niente. Ed oltre all'elevazione del limite delle 500 mila lire, com'era originariamente nel disegno di legge, ad un milione, abbiamo stabilito il pagamento integrale, in unica soluzione, cioè senza rateizzo.

Ma noi abbiamo tenuto conto non soltanto delle condizioni economiche dei sinistrati, ma anche delle condizioni oggettive delle aziende, per fare in modo che nel campo economico le aziende, che avessero avuto bisogno di aiuto, fossero aiutate proprio in occasione di questa legge. Ed allora abbiamo posto una distinzione fra aziende di qualunque specie — commerciali, industriali, artigiane, agricole — in qualunque parte del territorio dello Stato si fossero trovate, e aziende delle zone sinistrate.

La Camera si è occupata in varie occasioni, specialmente in occasione della legge sulla Cassa per il Mezzogiorno, delle zone depresse; ma appunto nella discussione della legge sui danni di guerra si è giustamente rilevato che le zone che hanno subito una distruzione superiore ad una percentuale del 75 per cento, sono zone più che depresse, specialmente nell'Italia meridionale. Allora, per queste aziende, è stato stabilito un trattamento speciale.

Sono queste, onorevoli colleghi, cose note a tutti i componenti della Commissione e agli oratori che hanno precedentemente parlato.

Inoltre, se è criticabile il coefficiente basiare della legge, cioè il coefficiente cinque, mi permetto di fare osservare che questo coef-

ficiente si applica in rarissimi casi. Si potrebbe dire che è il coefficiente fondamentale che fa da perno, ma che non troverà praticamente che rari casi di attuazione.

Per quanto riguarda, ad esempio, le liquidazioni già effettuate, noi abbiamo fissato una disposizione di carattere eccezionale, che, pur contro il sistema della legge, tende ad agevolare i sinistrati di guerra non soltanto per quanto riguarda la celerità del pagamento dell'indennizzo ad essi dovuto, ma anche per quanto riguarda l'ammontare dell'indennizzo stesso. Infatti, per le liquidazioni già effettuate, che sono i 9 decimi delle liquidazioni dei mobili distrutti o perduti, abbiamo stabilito di dare valore legale a queste liquidazioni, attraverso la formale comunicazione agli interessati, i quali, qualora non si oppongano nello spazio di 60 giorni, riceveranno il pagamento di quanto ad essi è dovuto, moltiplicando per due la valutazione già effettuata. Ma, questa valutazione è già in parte adeguata ai nuovi prezzi. Sicché, in definitiva, non è il coefficiente cinque che giuoca in questo caso, ma effettivamente un coefficiente maggiore.

Inoltre, per le zone maggiormente sinistrate, per quelle zone che hanno avuto distruzioni superiori al 75 per cento, noi abbiamo adottato un diverso coefficiente, il coefficiente otto, il quale trova un ulteriore miglioramento, nella maggiorazione che si fa per le aziende del Mezzogiorno, aziende commerciali, industriali, agricole e artigiane, che riceveranno, a tale titolo, un'aggiunta proporzionale, com'è stabilito nella legge.

Concludendo, onorevoli colleghi, dopo l'iter legislativo che i vari progetti hanno subito, noi possiamo ben dire che dai calcoli fatti si è ottenuto davvero il raddoppiamento delle provvidenze legislative che erano contenute nel disegno di legge proposto dal Governo. Ora, di fronte a questo risultato, di fronte al fatto che, votando questa legge, effettivamente si mantiene l'impegno preso di fronte alla categoria interessata, alla categoria dei danneggiati di guerra, io non credo che significhi fare l'interesse dei sinistrati di guerra, chiedendo al Senato di apportare delle modifiche a questa legge.

Il voto che io mi permetto di formulare, signor Presidente, onorevoli colleghi, è che il Senato al più presto approvi, e integralmente, questa legge. Rimandare alla Camera la legge, significherebbe fare il danno dei sinistrati di guerra che aspettano ormai il pagamento dell'indennizzo e dei contributi da troppo tempo. Se la legge presenta qualche

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 MARZO 1953

lacuna, se vi sarà bisogno di chiarire alcuni punti, per una qualsiasi interpretazione, potranno essere impartite istruzioni in proposito, ma io formulo il voto che il Senato approvi integralmente e al più presto la legge, facendo così il bene dei danneggiati di guerra e corrispondendo in tal modo alle loro legittime aspettative.

E un altro voto mi permetto di formulare: che cioè il Governo emani al più presto le istruzioni della legge, affinché essa possa essere applicata e subito con criteri di equità e di giustizia.

Dopo questi chiarimenti, onorevole signor Presidente, onorevoli colleghi, non mi rimane che dichiarare il nostro voto favorevole alla legge e raccomandare a tutti i colleghi della Camera dei vari settori di volerla appoggiare col loro voto favorevole. (*Applausi al centro e a destra*).

CASSIANI, *Sottosegretario per il tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Io pensavo di non dover prendere la parola, non soltanto per essere intervenuto largamente, forse troppo, già in sede di discussione generale della legge, ma anche, direi, in omaggio a quella che è la prassi, la consuetudine.

A me è parso oggi — e, per la verità, me ne compiaccio — che le consuete, rapide, telegrafiche dichiarazioni di voto che sogliono precedere la votazione finale d'una legge abbiano assunto direi quasi il tono d'una specie di celebrazione di rito. E dirò una rapida parola conclusiva per affermare innanzitutto una cosa che è nella coscienza di ognuno dei presenti e dei colleghi assenti di questa Camera, e cioè che il voto della Camera non sarà una adesione nientemeno che ad un delitto, e perciò delitto essa stessa, come ha detto l'onorevole Roberti. Sarà invece adesione ad un atto di giustizia e perciò di equità.

Io ripeto qui quello che ho detto forse già in sede di discussione generale e cioè che questa legge è stata un difficile atto di giustizia, sulle rotaie della necessità. Ecco il punto di incontro tra me, che parlo a nome del Governo, l'onorevole Castelli Avolio, che ha parlato a nome della Commissione e i colleghi dei vari settori della Camera.

Un atto compiuto, dicevo, sulle rotaie della necessità, più che non su quelle del diritto puro. Questo è vero ed era inevitabile. Ricorderò che una delle difficoltà contro cui abbiamo urtato tutti, commissari e Governo, è stato l'insorgere degli infiniti casi personali, inevitabile conseguenza di una legge siffatta e

inevitabile conseguenza anche, lo ammetto, del tempo che ci divide ormai dal fatto guerra.

Abbiamo raggiunto indiscutibilmente il traguardo di un disegno di legge che verrà incontro alle esigenze, alle necessità di questa moltitudine di sinistrati. Io non ripeterò quanto ha detto oggi il Presidente della Commissione circa i miglioramenti del testo originario; ma dirò che la continuazione rapida dell'opera iniziata dal Ministero dei lavori pubblici in materia di edilizia porterà ad una differenza notevolissima, perché, mentre finora quel Ministero ha operato, mi pare, magnificamente in quel settore, ma con la necessaria confusione fra edilizia pubblica e edilizia privata, dando giustamente la preferenza molte volte all'edilizia pubblica rispetto a quella privata, questa confusione finalmente finirà, stagliata come verrà a risultare l'edilizia privata in una legge apposita.

Evidentemente il ritmo non potrà da ciò non risultare più celere di quello che finora ha segnato il lavoro del Ministero dei lavori pubblici.

L'inserimento delle norme per l'industria, mi si consentirà, è un fatto nuovo. Almeno in questo è il suo valore: cioè, che finora si è arrancato — per così dire — fra disposizioni varie e indirette; oggi la legge consacra il fatto. Ma una cosa che (mi si consenta) mi ha colpito, perché poteva anche non esserci nelle dichiarazioni di voto, anche nelle più aspre, come quella dell'onorevole Roberti, è il lamento per il Mezzogiorno. Questo non lo capisco.

ROBERTI. Lo so che non lo capisco.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non lo capisco perché, ad onta dell'innegabile ansia del Governo per i problemi del Mezzogiorno, penso che in nessuna legge il Mezzogiorno abbia una situazione che si stagli fino a questo punto (almeno questo mi pare certo) come nella legge in atto. Forse in nessuna legge la posizione del Mezzogiorno si staglia tanto dalla situazione delle altre regioni d'Italia come nella legge sui danni di guerra. Il documento di partenza — come ha detto l'onorevole Castelli Avolio — si è migliorato per via, come hanno riconosciuto deputati di ogni parte della Camera, con la collaborazione (aggiungo io) serena — quasi sempre, per la verità — della Commissione (mi piace darne atto in quest'aula) e con l'adesione che dirò quasi sempre pronta (non voglio dire di più), nei limiti del possibile, del Governo.

CAVALLARI. Il Governo non ha mai detto di sì.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 MARZO 1953

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Gli atti della Commissione credo che dicano qualcosa!

L'interesse legittimo dei sinistrati di guerra è affermato in un documento che vuole essere documento di collaborazione; e del resto è anche il significato giuridico dell'espressione «interesse legittimo»; vuole essere documento di collaborazione fra lo Stato e i sinistrati. È lo Stato che con questa rappresentazione — dirò — giuridica di questa legge si serve dei singoli forse per l'ultimo e definitivo atto della ricostruzione del paese. Lacune saranno notate nell'attuazione della legge. Non lo nego. Può essere. Certamente questo è nel campo delle fondate possibilità.

E allora, uffici competenti, Parlamento, Governo ne studieranno — mi auguro — i rimedi adeguati. Per ora invito la Camera a dare il proprio consenso al disegno di legge. (*Applausi al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

La seduta termina alle 13,15.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. GIOVANNI ROMANELLI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI